

Ma cos'è il fidanzamento?

[Nota a Cass., 11 marzo 2026, n. 5497]

SOMMARIO: 1. Introduzione. L'interesse della pronunzia in oggetto. Il fidanzamento come autonomo istituto giuridico? – 2. Fidanzamento e promessa di matrimonio. – 3. Fidanzamento, matrimonio di prova e convivenza prematrimoniale. – 4. Il quadro normativo e giurisprudenziale della convivenza prematrimoniale. L'irrelevanza del semplice fidanzamento non accompagnato da promessa di matrimonio (o da convivenza). – 5. Ancora sui rapporti tra promessa di matrimonio e convivenza prematrimoniale. Le ricadute sul piano probatorio. – 6. Contributi per l'acquisto o il miglioramento di beni: possibili soluzioni per fidanzati, conviventi e coniugi in regime di separazione dei beni, nel segno del diritto delle obbligazioni. – 7. I rimedi di diritto comune delle obbligazioni applicabili alla promessa di convivenza di fatto e alla promessa di unione civile. – 8. Conclusioni. Cos'è il fidanzamento. Possibili soluzioni «alternative» del caso in esame.

Nella decisione in commento la Cassazione sembra voler attribuire al «fidanzamento» una dignità di istituto giuridico autonomo, senza tuttavia interrogarsi sui suoi rapporti con la promessa di matrimonio, disciplinata dagli artt. 79-81 c.c., né, a maggior ragione, con i principi che regolano i rapporti patrimoniali tra ex conviventi di fatto. La domanda di restituzione della somma versata dalla ex fidanzata all'ex fidanzato in vista dell'acquisto degli arredi della futura casa coniugale, venuta meno la prospettiva matrimoniale, viene accolta principalmente sulla base dell'incauta promessa di restituzione rilasciata da quest'ultimo; non senza, però, che la Corte osservi come la rottura del fidanzamento avrebbe comunque giustificato la ripetizione della somma in questione.

Il commento offre così l'occasione per una rivisitazione — a trent'anni dalla monografia che lo scrivente dedicò specificamente al tema della promessa di matrimonio — dei problemi sottesi alla distinzione di tale istituto rispetto al fidanzamento e alla convivenza prematrimoniale. L'analisi si spinge infine a delineare possibili scenari alternativi rispetto alla soluzione adottata dalla Corte, qualora il caso fosse stato correttamente ricondotto alla fattispecie delineata dagli artt. 79-81 c.c.

In the decision under comment, the Court of Cassation appears to confer upon fidanzamento (engagement) the status of an autonomous legal institution, without, however, addressing its relationship with the promise of marriage governed by Articles 79–81 of the Italian Civil Code, nor, a fortiori, with the principles regulating patrimonial relations between former de facto cohabitants. The claim for restitution of the sum paid by the former fiancée to her former fiancé for the purchase of the furnishings of the intended matrimonial home—once the prospect of marriage had faded—is upheld primarily on the basis of the ill-considered promise of repayment made by the latter; albeit with the Court noting that the breakdown of the engagement would in any event have justified restitution of the sum in question. This commentary thus offers an opportunity—thirty years after the monograph which the present author devoted specifically to the promise of marriage—to revisit the issues underlying the distinction between that institution, fidanzamento, and premarital cohabitation. The analysis further seeks to outline possible alternative scenarios to the solution adopted by the Court, had the case been properly subsumed under the framework set out in Articles 79–81 of the Civil Code.

1. Introduzione. L'interesse della pronunzia in oggetto. Il fidanzamento come autonomo istituto giuridico?

La prima impressione che l'ordinanza in esame suscita in chi s'accinga a commentarla è, inevitabilmente, un moto di rigetto. Non già per la soluzione del caso — nella specie pienamente condivisibile — bensì per la (solo in apparenza) disarmante semplicità delle questioni affrontate. Non a caso l'Ufficio del Massimario del Supremo Collegio non ha ritenuto, almeno finora, di estrarne alcuna massima; e le quattro massime, rigorosamente ufficiose, che lo scrivente ha redatto a mo' di «pena accessoria» del già di per sé gravoso compito dell'annotazione, sembrano uscite da quella vecchia canzone francese che narrava il trapasso di monsieur de La Palice.

In fin dei conti, di che si tratta? Di una storia assai semplice, sebbene ammantata — come spesso accade — da un velo di drammaturgia affettiva. Un uomo si impegna a restituire alla propria ex fidanzata le somme che quest'ultima, durante la relazione sentimentale, gli aveva consegnato per l'acquisto del mobilio destinato ad arredare la futura casa coniugale. Il mobilio, in effetti, era stato acquistato; la casa coniugale, invece, non aveva mai visto la luce, attesa la sopravvenuta rottura del fidanzamento. Ed è proprio dopo tale rottura che l'ex fidanzato promette alla ex fiamma di restituirle le somme in questione, salvo poi pentirsi di tale «voce dal sen fuggita».

Di fronte a una situazione di così cristallina evidenza — e, per di più, corroborata da una promessa di pagamento chiara e comprovata — vien fatto di chiedersi quale senso possa aver avuto l'instaurazione di un giudizio protrattosi per anni, sino a varcare il supremo soglio giurisdizionale. L'impressione è, ancora una

volta, quella di trovarsi dinanzi a quel triste fenomeno, tutto italiano, che vede parti e avvocati testardamente impegnati a spingere il contenzioso su, sino alla Cassazione; sovente (è spiacevole dirlo, ma doveroso) con l'inconsapevole avallo di giudici per i quali l'art. 96 c.p.c. continua a rappresentare un oggetto misterioso. Il tutto, per sentirsi infine ribadire – solennemente, *en robes rouges* (come si diceva un tempo in Francia) – che l'acqua calda è calda, l'acqua fredda è fredda e che, se si esce sotto la pioggia senza ombrello, ci si può anche bagnare. Impressione, questa, confermata dal tono, a tratti apparentemente (e, sia consentito aggiungere, sacrosantamente) stizzito con cui alcuni motivi di ricorso vengono liquidati senza troppi complimenti dall'ordinanza qui in commento.

Ad una seconda lettura, però, un'altra riflessione viene ad imporsi. Vale a dire: è possibile che nell'anno del Signore 2026 si litighi ancora sul «fidanzamento» di due persone? Esiste ancora il «fidanzamento» tra un uomo e una donna e, se così è, perché mai nessuno, nella presente causa – né tra i legali della controversia, né, a quanto pare, tra i vari giudici che se ne sono occupati – si è sentito in dovere di richiamare le disposizioni del codice civile in materia di promessa di matrimonio? Possibile, poi, che neppure un cenno, nemmeno in astratto, sia fatto al tema di un'eventuale convivenza di fatto tra i due protagonisti della vicenda e al possibile rilievo (magari anche solo per escluderlo) di un possibile *faux ménage* nella vicenda in esame?

Ma non basta. In questa vicenda il fidanzamento sembra improvvisamente assurgere – nell'ottica dei giudici di piazza Cavour – alla dignità di un vero e proprio istituto giuridico autonomo, distinto tanto dalla promessa di matrimonio disciplinata dagli artt. 79-81 c.c., quanto dall'eventuale convivenza di fatto prematrimoniale. Non a caso, nelle massime qui artigianalmente confezionate dallo scrivente, si è preferito evitare ogni richiamo all'istituto codicistico testé menzionato. Il sospetto, del resto, appare più che fondato: la Cassazione riconosce in questo caso espressamente al «fidanzamento» la dignità di «giusta causa» delle attribuzioni patrimoniali effettuate dall'uno all'altro dei futuri sposi per l'acquisto degli arredi della progettata casa coniugale, al punto che la rottura del legame diviene, di per sé, ragione sufficiente per giustificare la ripetizione.

Così facendo, però, il S.C. viene ad attribuire al fidanzamento, istituto non conosciuto, come tale, dal nostro codice, quella caratteristica che l'ordinamento riconosce, invece, alla promessa di matrimonio, vale a dire il fatto di rappresentare – secondo quanto posto in luce dalla più attenta dottrina ⁽¹⁾ – uno di quei negozi precedenti il matrimonio, rispetto ai quali quest'ultimo (così come oggi anche l'unione civile e la convivenza di fatto), possono assurgere al rango di requisito causale; e ciò in una visione essenzialmente dinamica che sia rivolta a cogliere (nel loro positivo divenire, ma anche sotto l'aspetto opposto e, per così dire, patologico) lo svolgimento degli interessi che sono posti a base della comunità familiare.

A quanto sopra deve aggiungersi che, nella concreta fattispecie qui in esame, il denaro era stato consegnato dalla fidanzata quale corrispettivo per il futuro acquisto degli «arredi della casa coniugale»; espressione, quest'ultima, che presuppone immancabilmente l'esistenza – attuale o almeno prospettata con sufficiente certezza – di un «coniugio». Un rapporto matrimoniale, dunque, che, se non ancora in essere, doveva quantomeno costituire oggetto di una rappresentazione condivisa dalle parti, con un grado di determinazione che non poteva derivare se non dall'assunzione di un preciso impegno in tal senso.

Situazione, questa, che, come rilevato in altra sede, appare dunque contraddistinta dalla presenza di un vero e proprio «affidamento» nella futura – ma, nella prospettiva delle parti, considerata come certa – costituzione del vincolo matrimoniale ⁽²⁾. Un affidamento che il legislatore ha da sempre inteso tutelare: in tempi remoti mediante rimedi di particolare incisività, e oggi attraverso le disposizioni di cui agli artt. 79-81 c.c.

Questa banalissima constatazione avrebbe pertanto dovuto spingere il Supremo Collegio a ritenere presente una vera e propria promessa di matrimonio, deducibile dalla riconosciuta espressa destinazione degli acquisendi arredi, pur in assenza (con ogni probabilità) del rispetto di una delle forme richieste dall'art. 81 c.c. per la citata promessa.

E dire che la stessa Corte, non più di cinque anni prima della decisione in commento (peraltro allora si era trattato della Prima Sezione civile), aveva risolto una fattispecie per vari aspetti analoga alla presente proprio ricorrendo alle norme sulla promessa di matrimonio, anche se il testo normativo di riferimento era stato individuato – erroneamente, ad avviso di chi scrive ⁽³⁾ – nell'art. 80, anziché nell'art. 81 c.c. Si era così qualificato come donazione indiretta il finanziamento fornito da uno dei nubendi all'altro per l'acquisto ad

⁽¹⁾ Cfr. AMAGLIANI, Voce *Patti prematrimoniali*, in *Enc. dir., Contratti*, Milano, 2019, 784 s.

⁽²⁾ Così OBERTO, *La promessa di matrimonio tra passato e presente*, Padova, 1996, 22 ss., 247 ss.

⁽³⁾ Sulla difficoltà di individuare la presenza di un *animus donandi* nell'acquisto di beni destinati, sì, ad essere intestati ad uno solo dei *partners*, ma, nel contempo, ad essere considerati «nostri» da entrambi v. *infra*, par. 6.

esclusivo nome proprio di un appartamento ⁽⁴⁾, destinato, con ogni probabilità proprio a costituire la casa coniugale ⁽⁵⁾.

Il tema dell'inquadrabilità della situazione in esame al di sotto dell'una o dell'altra delle due norme appena citate sarà affrontato *ex professo* a suo tempo ⁽⁶⁾. Qui andrà subito detto che, nella specie qui in esame, il mancato rispetto di uno dei requisiti formali previsti dall'art. 81 cit. avrebbe potuto procurare non poche difficoltà alla ex promessa sposa nella ricerca della restituzione di quanto dato al proprio ex spasimante, se solo questi avesse avuto l'accortezza di sollevare in causa quel profilo (quello, cioè, della forma della promessa), al fine di contestare e ribaltare la (mera) presunzione (cfr. art. 1988 c.c.) che sorgeva dall'incauta promessa di pagamento dell'importo corrispondente a quanto a suo tempo ricevuto per gli acquisti predetti.

Tornando ora al profilo formale della promessa – sul quale si avrà modo di soffermarsi più diffusamente in seguito ⁽⁷⁾ – conviene anticipare che il tema delle attribuzioni effettuate in vista della costituzione di una comunità familiare, qualunque ne sia la forma (matrimonio, unione civile, convivenza di fatto), si presenta in termini tra loro affini, benché non perfettamente sovrapponibili, nelle diverse situazioni astrattamente configurabili. Le norme speciali dettate per la promessa di matrimonio (artt. 79, 80 e 81 c.c.) non risultano infatti applicabili *telles quelles* né alla promessa di unione civile, né all'eventuale promessa di dar vita a una convivenza *more uxorio* ⁽⁸⁾, pur essendo tutte tali fattispecie accomunate dalla medesima correlazione causale con una futura compagine familiare.

Il provvedimento della Cassazione in esame contribuisce tuttavia a rendere il quadro ancor più problematico, lasciando intendere – sia pure in via implicita, poiché nessun richiamo espresso agli artt. 79 ss. compare nella motivazione – che, accanto alla promessa di matrimonio, vi sarebbe un distinto istituto giuridico denominato «fidanzamento».

È dunque necessario, come primo passo, indagare i rapporti tra fidanzamento, promessa di matrimonio e convivenza di fatto.

2. Fidanzamento e promessa di matrimonio

Il problema dei rapporti tra fidanzamento, promessa di matrimonio e convivenza di fatto ha formato da tempo oggetto di studio da parte di numerosi Autori ⁽⁹⁾. Esso, tra l'altro, venne affrontato da chi scrive

⁽⁴⁾ Cfr. Cass., 25 ottobre 2021, n. 29980, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2022, 600, con nota di GUARNIERI: «L'acquisto di un appartamento da parte di uno dei nubendi, finanziato con denaro dell'altro, in previsione del matrimonio, è configurabile come donazione indiretta, che, in quanto finalizzata alle nozze, rientra nella previsione di cui all'art. 80 c.c. Ne consegue che, ove il matrimonio non venga celebrato, essendo venuta meno la *causa donandi*, si determina la caducazione dell'attribuzione patrimoniale al donatario senza che ciò incida sul rapporto fra venditore e donante, il quale, per effetto della retrocessione, viene ad assumere la qualità di effettivo acquirente».

⁽⁵⁾ Nel testo si è inserito l'inciso: «con ogni probabilità», in quanto l'intento di adibire l'alloggio a casa coniugale appare, nella situazione che ha formato oggetto della pronuncia citata alla nota precedente, desumibile non tanto da atti di parte richiamati in motivazione, ma dal fatto che, secondo la stessa motivazione dell'ordinanza, risulta «conforme alla realtà sociale constatare che una delle frequenti ipotesi di dono effettuato in vista del futuro matrimonio è – oggi – proprio quella in cui persone vicine ai fidanzati (o anche a uno di essi), come per esempio i genitori, acquistino o ristrutturino immobili da destinare alla famiglia che nascerà. Sempre il costume sociale ben conosce la prospettiva in cui uno dei nubendi impieghi somme per acquistare o ristrutturare l'appartamento dell'altro, in vista del matrimonio. Non si comprende allora per qual ragione, una volta appurato che tale è una delle possibilità che il costume sociale offre alle parti, codesto tipo di donazione prenuziale non possa dirsi uniformabile al diritto sancito dall'art. 80 cod. civ. di ottenere – entro il termine di decadenza – la restituzione del bene (o la revoca dell'atto) nei casi di rottura del fidanzamento».

⁽⁶⁾ V. *infra*, par. 8.

⁽⁷⁾ V. *infra*, par. 5 e 8.

⁽⁸⁾ Questi due ultimi specifici temi saranno approfonditi in seguito (v. *infra*, par. 7).

⁽⁹⁾ Cfr., oltre alle opere citate nelle note che seguono, SANTORO-PASSARELLI, *Lineamenti della promessa di matrimonio secondo il nuovo codice*, in *Riv. dir. civ.*, 1939, 12 ss.; TEDESCHI, *La promessa di matrimonio nel diritto civile italiano*, in *Arch. Giur. F. Serafini*, Vol. CIV, 1939, 139 ss.; BARASSI, *Natura ed effetti della promessa di matrimonio*, in *Nuovo dir.*, 1940, 282 ss.; FERRARA SANTAMARIA, *La promessa di matrimonio*, Napoli, 1940, *passim*, 54 ss.; LOI, voce *Promessa di matrimonio (Diritto civile)*, in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano, 1988, 87 ss.; ANELLI, *Il matrimonio. Lezioni*, Milano, 1998, 28 ss.; BONILINI, *Nozioni di diritto di famiglia*, Torino, 1992, 35 ss.; ID., *Manuale di diritto di famiglia*, Torino, 1998, 49 ss.; TRABUCCHI, *Della promessa di matrimonio*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, diretto da Cian, Oppo e Trabucchi, II, Padova, 1992, 4 ss.; CARICATO, *La promessa di matrimonio*, in AA. VV., *Il nuovo diritto di famiglia*, Trattato diretto da Ferrando, I, Bologna, 2007, 82 ss.; FEOLA, *La promessa di matrimonio*, in AA. VV., *Il diritto di famiglia*, Trattato diretto da Bonilini e Cattaneo, I, *Famiglia e matrimonio*, 1, Torino, 2007, 101 ss.; GELLI, *Rottura della promessa di matrimonio ed obbligazioni ex artt. 2033 e 81 c.c.*, nota a Cass., 15 aprile 2010, n. 9052, in *Fam. dir.*, 2010, 1003 ss.; NASSETTI, *Le conseguenze dannose dell'amore: la rottura della promessa di matrimonio*, nota a Cass., 15 aprile 2010, n. 9052, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, 1133 ss.; SCHEPIS, «Prima i confetti poi i difetti...»: le conseguenze della rottura della promessa di matrimonio secondo la Corte di cassazione, nota a Cass., 15 aprile 2010, n. 9052, in *Giur. it.*, 2010, 2283; ANCeschi, *Promessa di matrimonio (I agg.)*, in *One Legale – Wolters Kluwer*, Milano, 2011, 1 ss.; SILIQUINI CINELLI, *La promessa di matrimonio: "liberas*

esattamente trent'anni or sono, nella monografia dedicata alla promessa di matrimonio in prospettiva storica⁽¹⁰⁾.

In quel contesto si ebbe, dunque, modo di rilevare che la promessa di matrimonio – comunque la si voglia inquadrare – costituisce una manifestazione di impegno, unilaterale o bilaterale, alla celebrazione delle nozze con una certa persona e che in tale definizione vanno rinvenuti gli estremi che la differenziano, oggi come oggi, dalla situazione, non normata, usualmente definita come fidanzamento⁽¹¹⁾.

Sempre in quella sede si era, però, constatata una certa tendenza, sia in giurisprudenza che in dottrina, a far coincidere, in pratica, le due situazioni⁽¹²⁾. L'operazione, ancorché incoraggiata da comprensibili preoccupazioni d'ordine probatorio, denunziava, allora come oggi, subito il suo limite, consistente nel completo stravolgimento del concetto stesso di promessa. Infatti, nel momento in cui viene fatta coincidere con un evento di puro costume dal significato sociale ora certamente assai più sfumato e sfuggente che un tempo, la promessa, lungi dal continuare a consistere in una precisa assunzione d'impegno, rischia di

nuptias esse placuit", nota a Cass., 8 marzo 2010, n. 9052, in *Danno resp.*, 2011, 43; OLIVARI, *Ingiustificata rottura della promessa di matrimonio: quali danni?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, 484 ss.; FERRANDO, *Matrimonio civile (I agg.)*, in *One Legale - Wolters Kluwer*, Milano, 2014, 12 ss.; MANIACI, *La promessa di matrimonio*, Artt. 79-81 c.c., in *Il codice civile*. Commentario fondato da Piero Schlesinger, continuato da Busnelli, Milano, 2015, *passim*; AULETTA, *Diritto di famiglia*, 4ª ed., Torino, 2018, 14 ss.; DI ROSA, *Della promessa di matrimonio*, in AA. VV., *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli. *Della Famiglia*, artt. 74-230 *ter*, 2ª ed., a cura di Di Rosa, Torino, 2018, 33 s.; PASQUILI, *Matrimonio (promessa e celebrazione)*, in *One Legale - Wolters Kluwer*, Milano, 2019, 8 ss.; GHIDONI, *La promessa di matrimonio*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da Bonilini, 2ª ed., I, Torino, 2022, 136 ss.; GUARNIERI, *Rottura del fidanzamento e restituzione dell'immobile costituente «dono prenuziale» indiretto*, nota a Cass., 25 ottobre 2021, n. 29980, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2022, 602 ss.; MARINI, *La promessa di matrimonio: un istituto sul viale del tramonto*, in *Riv. dir. fam.*, 2023, 760 ss.; SESTA, *Manuale di diritto di famiglia*, 11ª ed., Milano, 2025, 36 s. Per un'indagine comparatistica, PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, voce *Promessa di matrimonio in diritto comparato*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., XV, Torino, 1997, 413 ss.

⁽¹⁰⁾ OBERTO, *La promessa di matrimonio tra passato e presente*, cit., in particolare sui rapporti tra promessa di matrimonio e fidanzamento, 5 ss., sui rapporti con la convivenza di fatto, 12 ss.; ID., *Doni prenuziali e donazioni obnuziali*, in *Fam. dir.*, 1996, I, 371 ss.; ID., voce *Promessa di matrimonio*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., XV, Torino, 1997, 401; ID., *Il matrimonio è morto: evviva la promessa di matrimonio!*, nota a Cass., 2 gennaio 2012, n. 9, in *Fam. dir.*, 2012, 4 ss.; ID., *La promessa di matrimonio*, in AA.VV., *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da Zatti, 2ª ed., I, *Famiglia e matrimonio*, 1, 2ª ed., Milano, 2011, 325 ss.

⁽¹¹⁾ OBERTO, *La promessa di matrimonio tra passato e presente*, cit., 5 ss.

⁽¹²⁾ Cfr. Cass., 3 maggio 1983, n. 3015, in *Foro it.*, 1983, I, 1590; in *Giur. it.*, 1983, I, 1, 1370; in *Giust. civ.* 1983, I, 2643; in *Riv. dir. fam.*, 1983, 916: «Nelle nostre consuetudini (ovviamente quelle più recenti: anche la consuetudine, invero, ha un'evoluzione e sarebbe un grave errore non tenerne conto) promessa di matrimonio non significa più, neppure sul piano meramente morale, impegno incondizionato di sposarsi, ma soltanto una dichiarazione (espressa o tacita *per facta concludentia*) il più delle volte resa pubblica (nell'ambito della parentela, delle amicizie e delle conoscenze) di volersi frequentare col serio proposito di sposarsi, al fine di lasciare conseguire a ciascuno dei "promessi", con la maggior consapevolezza possibile e in buona fede, la maturazione necessaria per celebrare responsabilmente il matrimonio, liberi rimanendo oggi ciascuno di verificare se essa venga conseguita in sé e nell'altro e di trarne le debite conseguenze. Promessa di matrimonio e fidanzamento sono, pertanto, termini sinonimi non soltanto per ragioni etimologiche, non essendo mai usata nella realtà del linguaggio contemporaneo la parola "fidanzato" per indicare semplicemente un rapporto amoroso vissuto indipendentemente dalla prospettiva del matrimonio (in tal caso si parla oggi di "ragazzo" o di "compagno") e non potendo avere, al di fuori di quest'ultimo significato, se non quello sostanzialmente coincidente col significato di promessa di matrimonio. (...) Erra, pertanto, la ricorrente nel censurare la sentenza impugnata per non essere stata fatta in essa alcuna distinzione concettuale tra fidanzamento e promessa di matrimonio e per esser stata desunta la prova di quest'ultima dalla prova del primo, in quanto i due concetti e i due eventi coincidono». Su posizioni analoghe si colloca anche la successiva Cass., 8 febbraio 1994, n. 1260, in *Giust. civ.*, 1994, I, 1192; in *Fam. dir.*, 1994, 274, con nota di PACIA DEPINGUENTE; in *Giur. it.*, 1995, I, 1, 684, con nota di BUCELLI; in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, I, 294, con nota di RIGANÒ, secondo cui il disposto dell'art. 80 c.c. va riferito a quei doni che «si giustificano (...) per il solo fatto che tra i due è intercorsa una promessa o un fidanzamento, per cui secondo l'*id quod plerumque accidit* non troverebbero altra plausibile giustificazione al di fuori del fidanzamento». Sembra confondere i due concetti pure Cass., 15 aprile 2010, n. 9052 (su cui, per i relativi luoghi d'edizione v. *supra*, in questo stesso par.; cfr. inoltre *infra*, par. 6, *in fine*). Evidente la confusione poi anche in Cass., 25 ottobre 2021, n. 29980, cit., che usa più volte, in modo evidente, il termine «fidanzamento» quale sinonimo dell'espressione «promessa di matrimonio».

Concordano con tale identificazione tra promessa di matrimonio (bilaterale) e fidanzamento GANGI, *Il matrimonio*, Milano, 1953, 49; LISELLA, *Promessa «semplice» di matrimonio e restituzione dei doni: aspetti problematici*, in *Rass. dir. civ.*, 1984, 268 ss.; UCCELLA, voce *Matrimonio*. I) *Matrimonio civile*, in *Enc. giur. Treccani*, XIX, Roma, 1990, 9. Identificano la promessa con il solo «fidanzamento ufficiale» PAJARDI, ORTOLAN, M. AGOSTINELLI e R. AGOSTINELLI, *Il matrimonio nella giurisprudenza*, Milano, 1995, 3; per una definizione del fidanzamento in termini di promessa di matrimonio cfr. anche BATTAGLIA, *Grande dizionario della lingua italiana*, VI, Torino, 1972, 940. Altri Autori sembrano, al contrario (e correttamente, se si adotta l'accezione moderna del termine fidanzamento) tenere distinti i due fenomeni, rilevando come la promessa possa inserirsi nel periodo di fidanzamento. Così, TATARANO, *La promessa di matrimonio*, nel *Trattato di diritto privato* diretto da Rescigno, II, Torino, 1982, 525, osserva che «Di regola il matrimonio è preceduto da un periodo durante il quale i futuri coniugi hanno modo di conoscersi e di sperimentare la rispettiva indole. In questa fase, detta di *fidanzamento* (...) si inserisce la c.d. promessa (di matrimonio)». Sulla necessità di non confondere promessa di matrimonio e fidanzamento cfr. anche, nell'ottica dello storico, MAGNANI, *Studio preliminare alla storia della promessa di matrimonio nel diritto italiano*, in *Studi nelle scienze giuridiche e sociali pubblicati dall'istituto di esercitazioni presso la facoltà di giurisprudenza della R. Università di Pavia*, XXIII, Pavia, 1938, 264, nt. 1: «trattasi, per alcuni periodi e sotto taluni aspetti, di fasi diverse nella celebrazione del matrimonio».

degradarsi al mero fatto di due persone che si frequentano «col serio proposito di sposarsi»⁽¹³⁾. Quella che dovrebbe essere la concreta assunzione di un impegno si riduce in tal modo alla semplice prospettazione di uno scenario immaginato come verosimile.

Il senso di confusione è destinato ad aumentare allorché, scorrendo le motivazioni che, almeno sino a non molto tempo fa, sorreggevano questa come analoghe dichiarazioni di principio, si scopre che esse venivano sovente effettuate tenendo presente il solo fidanzamento ufficiale, quello, cioè, solennizzato e portato a conoscenza dei terzi mediante eventi «sociali», quali il pranzo fra le rispettive famiglie o lo scambio degli anelli⁽¹⁴⁾. A fronte di siffatto atteggiamento, si rinsaldava pertanto il dubbio che il vero scopo di tale confusione tra fidanzamento e promessa di matrimonio fosse quello di pervenire ad una identificazione di quest'ultima con il solo fidanzamento solenne, così cacciando la figura disciplinata dagli artt. 79 ss. c.c. in un'area ancora più angusta di quella riservata dal legislatore⁽¹⁵⁾.

Va altresì rilevato come, in questi ultimi trent'anni, la stessa nozione di rapporto prematrimoniale – in sintonia con l'evoluzione delle dinamiche sociali – abbia subito un'ulteriore trasformazione profonda. Dalla tradizionale immagine di una relazione naturalmente orientata alla formalizzazione matrimoniale, si è progressivamente passati a una concezione fondata sulla semplice conoscenza e frequentazione, spesso accompagnata da convivenza, senza che ciò comporti, di per sé, alcun impegno a contrarre matrimonio, né tantomeno la prospettazione di un simile esito.

A ciò si aggiunga che l'emergere della tematica dei patti prematrimoniali ha contribuito a delineare un modello relazionale ulteriormente innovativo: una relazione nella quale si contempla l'eventualità di un futuro matrimonio, la cui eventuale – e «futuribile» – crisi viene tuttavia già disciplinata, sin dalla fase anteriore alla nascita del vincolo.

Quanto sopra ha favorito indubitabilmente l'emersione, anche nel campo del formante giurisprudenziale, di un concetto «autonomo» di fidanzamento, svincolato da un preciso impegno a sposarsi. Così, ad esempio, il fidanzamento è stato considerato come situazione di per sé rilevante e meritevole di tutela con riguardo alla possibile violazione di tale rapporto da parte di un terzo. Qui, in una pronuncia di legittimità del 2013, si è riconosciuto alla fidanzata del soggetto che aveva riportato lesioni gravissime per effetto di un incidente sul lavoro il diritto di chiedere *iure proprio* il risarcimento del danno non patrimoniale per la sofferenza subita quale effetto dell'incidente e della conseguente invalidità che avevano colpito il fidanzato (successivamente divenuto marito della predetta)⁽¹⁶⁾.

Altra ipotesi in cui si è attribuita rilevanza al fidanzamento, a prescindere, in linea generale, dalla eventuale presenza di una formale promessa di matrimonio (pur presente in quella concreta specie) è quella in cui la giurisprudenza ha affermato la risarcibilità del danno morale subito dalla fidanzata, non già per la rottura del

⁽¹³⁾ Così testualmente Cass., 3 maggio 1983, n. 3015, cit.

⁽¹⁴⁾ Questa era, infatti, la fattispecie decisa da Cass., 3 maggio 1983, n. 3015, cit.; cfr. anche Trib. Roma, 5 febbraio 1979, in *Riv. dir. fam.*, 1979, 795 (secondo cui «l'anello viene detto “di fidanzamento” proprio perché suggella la “promessa”»). Nello stesso ordine di idee si colloca LILLO, *Aspetti giuridici e sociali della promessa di matrimonio*, in *Riv. dir. fam.*, 1990, 282 ss., 292 ss., il quale propone una distinzione più articolata tra «fidanzamento semplice», inteso come fase prematrimoniale nella quale le parti tendono ad una maggiore reciproca conoscenza, senza manifestare ancora reciprocamente alcun impegno di sposarsi e «fidanzamento ufficiale», quando le parti si impegnano attraverso una dichiarazione di volontà a frequentarsi con il serio proposito di favorire la maturazione delle cognizioni necessarie per una responsabile celebrazione del matrimonio; quest'ultimo concetto coinciderebbe con quello di «promessa di matrimonio semplice», a sua volta ancora distinta da quella solenne, prevista dall'art. 81 c.c. e connotata da una serie di requisiti di carattere formale.

⁽¹⁵⁾ Cfr. OBERTO, *La promessa di matrimonio tra passato e presente*, cit., 11.

⁽¹⁶⁾ Cfr. Cass., 21 marzo 2013, n. 7128: «Integra di per sé un danno risarcibile ex art. 2059 cod. civ. – giacché lede un interesse della persona costituzionalmente rilevante, ai sensi dell'art. 2 Cost. – il pregiudizio recato al rapporto di convivenza, da intendere quale stabile legame tra due persone connotato da durata e significativa comunanza di vita e di affetti, anche quando non sia contraddistinto da coabitazione. In caso, invece, di relazione prematrimoniale o di fidanzamento che – a prescindere da un rapporto di convivenza attuale al momento dell'illecito – era destinato successivamente ad evolvere (e di fatto si sia evoluto) in matrimonio, il risarcimento del danno non patrimoniale trova fondamento nell'art. 29 Cost., inteso come norma di tutela costituzionale non solo della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio, ma anche del diritto del singolo a contrarre matrimonio e ad usufruire dei diritti-doveri reciproci inerenti le persone dei coniugi, nonché a formare una famiglia quale modalità di piena realizzazione della propria vita individuale». Sul tema risarcitorio specifico v. in dottrina anche GARIBOTTI, *Il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale nell'ambito delle famiglie ricostituite e nelle unioni civili*, in *Danno e resp.*, 2017, 30 ss.; FACCI, *La coabitazione e la tutela risarcitoria della famiglia non coniugale*, in *Resp. civ. prev.*, 2018, 841 ss.; PIATA, *La risarcibilità del danno parentale al coniuge «alla prova» del reale vincolo affettivo*, nota a Cass., 21 marzo 2022, n. 9010, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2022, 954; quest'ultimo Autore rimarca, tra l'altro che la giurisprudenza «ha mostrato nel tempo un atteggiamento evolutivo proteso a un forte allargamento della legittimazione attiva al risarcimento del danno *de quo*, riconosciuto, inizialmente ai soli componenti della famiglia nucleare in senso stretto (coniuge, genitori, figli), e poi via via esteso anche ai membri della famiglia di fatto e quindi al convivente *more uxorio*, così come ai parenti più o meno prossimi (nonni, nipoti zii, nuora, suocero), ma anche ai fidanzati e ad altri soggetti non legati da vincoli di sangue ma da una dimostrabile relazione di affetto (...). Sembra allora che più che di “danno da perdita del rapporto parentale”, ben si potrebbe oggi discorrere di un pregiudizio derivante dalla privazione di un legame di stabile affettività».

rapporto affettivo, ma per il carattere offensivo della rottura stessa⁽¹⁷⁾. Questa giurisprudenza può dirsi, in un certo qual modo, all'origine proprio della decisione qui in commento, nella quale l'unico rapporto cui di per sé viene attribuito rilievo è proprio quello del fidanzamento (con la sua conseguente rottura). Un fidanzamento, si ripete, nella specie caratterizzato dalla presenza di una promessa di matrimonio, di cui, però, avvocati e giudici non si sono accorti, elaborando le loro considerazioni a prescindere del tutto da quest'ultima.

Ora, appare innegabile che, in origine, promessa di matrimonio e fidanzamento costituissero due concetti esattamente sovrapponibili e che tali abbiano continuato ad essere per secoli⁽¹⁸⁾. Così, tanto per portare un esempio, per Baldo degli Ubaldi era assolutamente certo che «Sponsalia dicuntur promissio de matrimonio contrahendo»⁽¹⁹⁾.

Ciò vale del resto ancora oggi in quei sistemi – si pensi, per esempio, agli ordinamenti di matrice germanica – in cui, per una serie di ragioni storiche⁽²⁰⁾, è il legislatore per primo ad operare questa identificazione, chiamando espressamente fidanzamento (*Verlöbnis*, *Eheverlöbnis*; concetto che, nel linguaggio corrente, viene anche designato con il più moderno *Verlobung*) quella che è la reciproca promessa *de futuro* di prendersi per marito e moglie. Nel costume sociale, però, nessuno si sognerebbe di affibbiare l'etichetta «fidanzato/a» (*mein/meine Verlobte*) a chi non si ritenga vincolato da un preciso impegno di celebrare le nozze⁽²¹⁾. Quello che noi definiamo come «fidanzato/a», nel senso della persona con cui abbiamo una più o meno stabile relazione affettiva, viene invece chiamato in Germania «amico/amica» (*Freund/Freundin*).

In Italia, come noto, le cose stanno in modo ben diverso e, al giorno d'oggi, la persistente confusione tra i due fenomeni (fidanzamento e promessa di matrimonio) risente – a dispetto delle declamazioni «moderniste»

⁽¹⁷⁾ Cfr. il caso risolto da Cass., 1° giugno 2012, n. 8862, in *Fam. dir.*, 2013, 123, con nota di FACCI. Assai significativa, inoltre, è una vicenda giurisprudenziale ormai remota, ricondotta nell'ambigua figura della c.d. seduzione con promessa di matrimonio. Nel caso di specie (Cass., 8 luglio 1993, n. 7493, in *Resp. civ. prev.*, 1995, 949, con nota di FEOLA; in *Foro it.*, 1994, I, 1878, con nota di LONGO), era accaduto che dopo il «fidanzamento ufficiale» e la richiesta dell'uomo, ai genitori della fidanzata, di matrimonio, il primo, per due volte, aveva «costretto» la donna ad abortire e dopo la fissazione della data di matrimonio non si era fatto più vivo per lungo tempo, fino a quando non manifestò all'interessata l'intenzione di non volere più contrarre il matrimonio. Ciò che venne qui in rilievo fu la lesione di un diritto inviolabile della persona. Considerazioni analoghe possono essere tratte anche prendendo spunto da Cass., 10 maggio 2005, n. 9801, in *Fam. dir.*, 2005, 365, con note di SESTA e FACCI, la quale ha ritenuto che anche nella fase che precede il matrimonio – ma nella prospettiva della costituzione di tale vincolo – sussiste un obbligo di lealtà, di correttezza e di solidarietà tra le parti. In ipotesi di questo genere, si potrebbe, dunque, profilare una responsabilità ed un conseguente diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, derivante non dalla rottura della promessa di matrimonio o dalla violazione di un obbligo specifico, ma dalla condotta ingiuriosa che ha comportato una lesione della dignità e della personalità della parte offesa (cfr. FACCI, *Infedeltà coniugale e risarcimento del danno: un ulteriore intervento della S.C.*, nota a Cass., 1 giugno 2012, n. 8862, in *Fam. dir.*, 2013, 129).

⁽¹⁸⁾ Per il diritto romano v. per tutti ASTOLFI, *Il fidanzamento nel diritto romano*, Padova, 1994, 1 ss. Cfr. inoltre le considerazioni sviluppate in OBERTO, *La promessa di matrimonio tra passato e presente*, cit., 67 ss.

⁽¹⁹⁾ Cfr. BALDO DEGLI UBALDI, *In secundam Digesti Veteris Partem Commentaria*, Venetiis, 1599, 183. Opinione, questa, assolutamente costante in tutta la dottrina e la giurisprudenza del diritto comune: cfr. ad es. SANCHEZ, *De sancti matrimonii sacramento*, I, Venetiis, 1685, 8, secondo cui «sponsalia sunt praevia matrimonio, quod utriusque contrahentis vinculum desiderat» e pertanto, «ipsa quoque necessario exigunt mutuam promissionem, et utrinque vinculum»; DE LUCA, *De matrimonio, sponsalibus, et divortio*, in *Theatrum Veritatis & Iustitiae*, XIV, Venetiis, 1706, 16: «ad essentiam, et perfectionem sponsalium requiritur repromissio alterius contrahentis, itaut promissio unius non sufficiat, cum sit contractus, qui ad sui perfectionem exigit duorum mutuam ac reciprocam consensum in idem»; SABELLI, *Summa diversorum tractatum*, IV, Parmae, 1733, 227: «Sponsalia ad hoc sunt valida, tria requiruntur, primo ut interveniat mutua futurum matrimonij promissio, secundo ut huiusmodi promissio sit acceptata, tertio ut aliquo externo signo sit manifesta, quibus adde quartum requisitum, ut promissio sit facta animo se obligandi, alias non inducit sponsalia, cum verus requiratur consensus, ac intentio se obligandi». Questa visione degli sponsali è del resto legata al fatto che per lungo tempo, già a partire dai primi secoli dell'impero cristiano, e in vari luoghi, essi vennero considerati quali contratti, come tali fonte di obbligazioni coercibili e garantibili attraverso arre e pene pecuniarie, anche se in alcune realtà locali più «progredite» si dovette poi assistere, come ad esempio già nella Francia dell'*ancien régime*, ad una progressiva «laicizzazione» dell'istituto: sul tema cfr. per tutti OBERTO, *La promessa di matrimonio tra passato e presente*, cit., 67 ss.; per interessanti rilievi storici in proposito v. anche CAVALLONE, *Un insidioso thema probandum: Figaro, Pickwick e la prova della promessa di matrimonio*, in *Riv. dir. proc.*, 2009 ss.; ID., *La borsa di Miss Flite*, Milano, 2016, 105 ss.

⁽²⁰⁾ Su cui cfr. OBERTO, *La promessa di matrimonio tra passato e presente*, cit., 75 ss. Si noti che alcuni codici preunitari tedeschi definivano espressamente il fidanzamento come quel contratto con cui le parti si obbligano alla futura celebrazione delle nozze: cfr. per esempio il § 75 (II, I) *ALR* («Das Ehegelöbniß ist ein Vertrag, wodurch zwey Personen verschiedenen Geschlechts einander künftighin zu heirathen versprechen»), nonché il § 1568 del codice civile del Regno di Sassonia («Verlöbniß ist der Vertrag, durch welchen sich zwei Personen verschiedenen Geschlechtes die Eingehung der Ehe versprechen»); sulla natura degli sponsali in Germania, secondo la prospettiva storica e il diritto vigente, cfr. ID., *La promessa di matrimonio tra passato e presente*, cit., 75 ss., 192 ss.

⁽²¹⁾ Così, ad esempio, ancora oggi il DWDS-Logo (*Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache*) definisce il fidanzamento (*Verlobung*), come il «gegenseitiges Versprechen einander zu heiraten» (reciproca promessa di matrimonio); analogamente, tra le trattazioni sul tema, cfr. SCHWAB, *Familienrecht*, München, 1991, 19; FIRSCHING e GRABA, *Familienrecht*, I, München, 1992, 10 ss.; VON MÜNCH, *Ehe- und Familienrecht von A-Z*, München, 1996, 272.

che la possono accompagnare ⁽²²⁾ – di un’impostazione che poteva ritenersi superata già all’epoca della monografia di trent’anni or sono, cui si faceva dianzi riferimento ⁽²³⁾.

Chi scrive rammenta, da buon settuagenario, i racconti dei propri nonni, sul loro fidanzamento, in un’epoca vicina al primo conflitto mondiale. In quel tempo ormai decisamente remoto (e così, *ab immemorabili*, nei secoli precedenti) la «conversazione» dei fidanzati veniva (socialmente) consentita solo a condizione che costoro – o, sovente, per essi, i capifamiglia ⁽²⁴⁾ – avessero chiaramente espresso la volontà di convolare a giuste nozze ⁽²⁵⁾. La formale cerimonia di fidanzamento, spesso accompagnata da accordi di carattere patrimoniale tra i rispettivi casati ⁽²⁶⁾, oltre ad autorizzare i due giovani a frequentarsi (a «parlarsi», come si diceva, ad esempio, in Piemonte; peraltro sempre, ovviamente, sotto l’occhio vigile di una delle due madri, o di una sorella o altra parente) manifestava nella maniera più palese, prima ancora che l’intento di conoscersi – ciò che costituiva semmai un *posterius* rispetto alla promessa ⁽²⁷⁾ – la precisa volontà delle parti di diventare marito e moglie.

Ben diverso è invece lo scenario offerto dalla società contemporanea, ove la frequentazione tra «ragazzo» e «ragazza» (o, nello *slang* giovanile contemporaneo, «tipo» e «tipa»), cui da noi talora s’usa ancora attribuire l’etichetta di «fidanzamento», può semplicemente evidenziare l’intento di costoro di conoscersi reciprocamente e di frequentarsi, se non di convivere, senza, cioè, che tale comportamento (neppure in

⁽²²⁾ Cfr. Cass., 3 maggio 1983, n. 3015, cit.: «Promessa di matrimonio e fidanzamento sono, pertanto, termini sinonimi non soltanto per ragioni etimologiche, non essendo mai usata nella realtà del linguaggio contemporaneo la parola “fidanzato” per indicare semplicemente un rapporto amoroso vissuto indipendentemente dalla prospettiva del matrimonio (in tal caso si parla oggi di “ragazzo” o di “compagno”) e non potendo avere, al di fuori di quest’ultimo significato, se non quello sostanzialmente coincidente col significato di promessa di matrimonio».

⁽²³⁾ Cfr. OBERTO, *La promessa di matrimonio tra passato e presente*, cit., 12.

⁽²⁴⁾ Sullo scarso (o nullo) rilievo della volontà della donna, durante il periodo anteriore alle moderne codificazioni, nella conclusione tanto della promessa che del contratto di matrimonio cfr. OBERTO, *La promessa di matrimonio tra passato e presente*, 12 ss. Sul ruolo del (reale) consenso dei nubenti nell’Europa medioevale e moderna cfr. per tutti GOODY, *Famiglia e matrimonio in Europa*, Bari, 1995, 27 ss. Rileva in proposito BRANDILEONE, *Saggi sulla celebrazione del matrimonio in Italia*, Milano, 1906, 360, nt. 1, che la tradizione delle formule notarili, a partire da Rolandino, prevedeva non già l’intervento della donna come soggetto della promessa, bensì quello dell’uomo che esercitava la potestà su di lei. Saggiunge l’Autore di avere esaminato diversi formulari sino all’inizio del secolo XVIII, scoprendo che tutti, per regola, non prevedevano l’intervento della donna nella promessa di matrimonio.

⁽²⁵⁾ Rileva TRABUCCHI, *Della promessa di matrimonio*, cit. 4, che la promessa di matrimonio «normalmente si accompagnava e quasi diremmo giustificava davanti al mondo delle consuetudini tradizionali il comportamento delle coppie destinate a cementarsi nel vincolo giuridico».

⁽²⁶⁾ Per alcuni esempi cfr. OBERTO, *La promessa di matrimonio tra passato e presente*, 216, nt. 39. Assai esplicito in questo senso v., ancora nel 1838, AA. VV., *Manuale forense, ossia confronto fra il codice albertino il diritto romano e la legislazione anteriore*, I, Novara, 1838, 520: «gli sponsali e le nozze non sono contratti che puramente si facciano tra due individui, ma sono in certo qual modo convenzioni che hanno luogo tra due o più famiglie, che ne vincolano i membri fra di loro (...) e che il più delle volte influiscono grandemente sopra gli interessi di più individui, di più famiglie e talvolta su quelli ancora di un’intera popolazione». Sull’uso, già in diritto romano classico, di accompagnare la cerimonia pubblica del fidanzamento alla stesura di documenti scritti (*tabulae nuptiales*, o *tabulae sponsales*), cfr. ASTOLFI, *Il fidanzamento nel diritto romano*, cit., 67 ss. Sulle origini della cerimonia religiosa di fidanzamento, nelle Chiese d’oriente, così come d’occidente, cfr. BUCCI, *La genesi della struttura giuridica del matrimonio cristiano*, in *Riv. dir. fam.*, 1994, 342 s. La cerimonia religiosa di fidanzamento era certamente usuale nella Francia dell’*Ancien Régime* (cfr. per tutti GLASSON, *Histoire du droit et des institutions de la France*, Paris, 1903, 413 ss.; ESMEIN, *Le mariage en droit canonique*, I, Paris, 1891, 149 s.) e s’accompagnava alla consegna dei doni (e delle eventuali caparre), nonché alla stipula delle convenzioni matrimoniali (cfr. POTHIER, *Traité du Contrat de Mariage*, in *Traité sur différentes matières de droit civil, appliquées à l’usage du barreau et de jurisprudence française*, Paris - Orléans, 1781, 145 s., secondo cui tre erano «les choses qui ont coutume d’accompagner les fiançailles: 1. la bénédiction des fiancés en face d’Eglise, 2. les arrhes et les présens de mariage, 3. l’acte qui contient les conventions de mariage, qu’on appelle Contrat de Mariage»). Essa non era però ritenuta necessaria, neppure dal diritto della Chiesa, reputandosi all’uopo sufficiente lo scambio dei *verba de futuro*. Così, per esempio, non sono rari i casi di decisioni circa le conseguenze patrimoniali della rottura degli sponsali, da cui risulta che l’impegno a celebrare le nozze veniva dai giudici desunto dalla stipula del contratto di matrimonio: v. ad es. le sentenze dei parlamenti di Francia, risalenti tutte al XVIII secolo, riportate da JEANCLOS, *Consentement matrimonial et rapt de séduction en France d’après quelques actes de la seconde moitié du XVIIIe siècle*, in AA. VV., *Le droit de la famille en Europe. Son évolution depuis l’antiquité jusqu’à nos jours*, Strasbourg, 1992, 275, nt. 30 ss.

⁽²⁷⁾ Tanto per fare un esempio, ancora nei lavori preparatori del BGB è dato leggere che la funzione del fidanzamento è quella di conferire alle parti «eine besondere Stellung (...), welche ihnen die Möglichkeit gewährt, sich näher kennen zu lernen»: così PLANCK, *Familienrecht, Teil 1, Eingehung und Wirkungen der Ehe, Eheverträge*, in *Die Vorlagen der Redaktoren für die erste Kommission zur Ausarbeitung des Entwurfs eines Bürgerlichen Gesetzbuches*, ristampa dell’edizione di Berlino, 1880, a cura di W. Schubert, Berlin - New York, 1983, 180. Analogo il concetto espresso un secolo prima in Francia da FERRIÈRE, voce *Fiançailles*, in *Dictionnaire de Droit et de Pratique*, I, Paris, 1768, 911, secondo cui lo scopo del fidanzamento era principalmente quello di consentire ai futuri sposi di «s’informer de la conduite et des mœurs l’un de l’autre, et qu’ils ne s’engagent pas avec trop de précipitation dans une société dont les suites ne peuvent être que très fâcheuses, quand elle n’est pas accompagnée de l’union des cœurs». Più o meno alla stessa epoca risale il resoconto degli incontri tra una coppia di fidanzati-tipo che si può leggere su un giornale veneziano (*La donna galante ed erudita*), da cui risulta che il promesso sposo aveva ... «la libertà di conversare in distanza di 50 passi geometrici colla sua futura alla presenza dei parenti» (cfr. BONINI, *Condizione femminile e matrimonio tra diffidenze e nuova sensibilità*, Padova, 1995, 157). Non per nulla, in dialetto piemontese, per indicare che due sono fidanzati si dice ancora oggi «a s parlu» (si parlano).

presenza del «serio proposito» di cui parlava la Corte di legittimità negli anni Ottanta dello scorso secolo) sia *di per sé* espressione di un intento di vincolarsi al matrimonio idoneo a ingenerare nell'altra parte quel tipo di affidamento che il legislatore ha voluto tutelare con i rimedi *ex artt.* 79-81 c.c.

Queste prime riflessioni dovrebbero dunque già essere sufficienti a dimostrare la fallacia dell'identificazione pura e semplice, sovente disinvoltamente proposta, tra fidanzamento (inteso nel senso testé illustrato) e promessa di matrimonio.

Quanto detto ha un suo rilievo sul piano probatorio, come verrà illustrato tra breve ⁽²⁸⁾; peraltro non andrà trascurato che la confusione tra fidanzamento e promessa è foriera di conseguenze anche con riguardo all'interpretazione di alcune delle disposizioni all'uopo dettate dal legislatore. Così, quando ci si pone, per esempio, il problema della rilevanza alla stregua di un giusto motivo di rottura *ex art.* 81 c.c. del convincimento – maturato proprio nel corso del periodo di fidanzamento da parte di uno dei promessi – che la progettata unione matrimoniale è, in realtà, votata al fallimento, occorre prima chiarirsi le idee sull'alternativa se nella società contemporanea, come scrive un Autore tedesco, ci si fidezi per conoscersi, oppure ci si fidezi solo dopo che (e in quanto) ci si sia conosciuti ⁽²⁹⁾: dilemma, questo, dal quale non si esce se non tenendo ben presente che solo nel suo secondo corno la parola «fidanzamento» può essere oggi intesa come «promessa».

3. Fidanzamento, matrimonio di prova e convivenza prematrimoniale

Le considerazioni testé svolte consentono all'interprete di spingersi ancora oltre, notando come il rapporto tra promessa di matrimonio (fenomeno giuridicamente rilevante) e fidanzamento (fenomeno sociale, a dispetto di quanto sembra voler ritenere la Cassazione nella decisione in oggetto, da cui traspare, come detto, l'intento di considerare il fidanzamento alla stregua di un istituto giuridico) non possa più venire impostato in termini di identità o analogia, né tanto meno essere ricondotto ad una relazione di genere a specie.

Semmai, dall'esame della giurisprudenza citata nel paragrafo precedente, sembra piuttosto emergere, quale unica forma di collegamento, quella che si potrebbe ipotizzare sul piano probatorio. In altri termini, la presenza degli estremi del fidanzamento, inteso nel senso appena precisato di «decisione di frequentarsi», potrebbe in qualche modo, magari unito ad altri elementi, indurre a ritenere presente un impegno di sposarsi, ancorché non espresso in forma esplicita o solenne. Significativo al riguardo è proprio il caso di cui alla decisione qui in commento, nel quale la dazione delle somme in questione era stata pacificamente effettuata in vista dell'acquisto degli arredi della «casa coniugale». Risultava in tal modo, come già detto, la prova lampante del fatto che ciò che le parti avevano definito come «fidanzamento» era, a ben vedere, un rapporto caratterizzato dalla presenza di una promessa (pur se, molto probabilmente, non formale e solenne) di matrimonio.

Ma anche sotto questo aspetto il richiamo ad un concetto autonomo di fidanzamento appare di assai scarsa utilità. Come già dimostrato nella già citata monografia di trent'anni fa ⁽³⁰⁾, anche il fidanzamento «semplice» (quello, cioè, contrapposto al fidanzamento ufficiale o solenne) ha ormai perso piede, di fronte all'incalzare di forme di vera e propria convivenza prematrimoniale: matrimonio di prova ⁽³¹⁾, *mariage à l'essai*, *prémariage*, *Ehe auf Probe*, *trial marriage*, etc. ⁽³²⁾. Il fenomeno non è di per sé certo nuovo: varie zone d'Europa lo conobbero nei secoli passati, peraltro relegandolo sempre a ben definite realtà «marginali» ⁽³³⁾.

⁽²⁸⁾ V. *infra*, par. 5.

⁽²⁹⁾ Cfr. WACKE, *Verlobnis*, in AA. VV., *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, V, *Familienrecht*, München, 1989, 98, secondo cui «man verlobt sich nicht, um sich kennenzulernen, sondern nachdem und weil man sich kennengelernt hat»: la conclusione è del resto coerente con le premesse da cui muove la dottrina tedesca, la quale, partendo dal presupposto che il fidanzamento sia un vero e proprio negozio giuridico (più esattamente, un contratto: cfr. OBERTO, *La promessa di matrimonio tra passato e presente*, cit., 117 ss.), lo identifica *in toto* con la vicendevole promessa di matrimonio, da quest'ultima tenendo (correttamente) ben distinta la *Ehe auf Probe*.

⁽³⁰⁾ Cfr. OBERTO, *La promessa di matrimonio tra passato e presente*, cit., 15 ss.

⁽³¹⁾ L'espressione è usata in Italia da BARBAGLI, *Provando e riprovando. Matrimonio, famiglia e divorzio in Italia e in altri paesi occidentali*, Bologna, 1990, 32 ss. La dottrina civilistica (su cui v. gli ultimi tre Autori citati alla nota seguente) tende invece a preferire l'espressione «matrimonio in prova», la quale presenta però, ad avviso di chi scrive, il difetto di porre eccessiva (e indebita, in questo caso) enfasi sul concetto di matrimonio.

⁽³²⁾ Sull'argomento cfr. OBERTO, *I regimi patrimoniali della famiglia di fatto*, Milano, 1991, 13, anche per i richiami alla dottrina straniera, cui si aggiunga, con particolare riguardo al *trial marriage* dell'esperienza britannica, FREEMAN e LYON, *Cohabitation without Marriage*, Aldershot, 1983, 51, 55, 158; v. inoltre per la dottrina italiana D'ANGELI, *La famiglia di fatto*, Milano, 1989, 179; BERNARDINI, *La convivenza fuori del matrimonio tra contratto e relazione sentimentale*, Padova, 1992, 191; QUADRI, *Rilevanza attuale della famiglia di fatto ed esigenze di regolamentazione*, in *Dir. fam. pers.*, 1994, 288 ss.

⁽³³⁾ Ricorda per esempio CARBONNIER, *Droit civil*, 2, *La famille*, Paris, 1991, 45, che in Francia alcuni costumi locali, risalenti già all'*ancien Régime*, consentivano delle «fiançailles caractérisées par une plus ou moins grande liberté sexuelle entre les promis».

Esso, inoltre, aveva formato in passato oggetto di astratti dibattiti sociologici e filosofici, come quello nato sull'onda del clamore suscitato verso la metà degli anni Sessanta del Novecento da Bertrand Russell, che, rilanciando con alcune variazioni la proposta avanzata già quarant'anni prima dal giudice statunitense Ben B. Lindsey, prefigurava una nuova forma di unione para-matrimoniale, definita «matrimonio di amicizia» (*companionate marriage*), destinata alle giovani coppie di studenti squattrinati e caratterizzata dall'impegno a non procreare nonché da un'estrema facilità di scioglimento (divorzio consensuale in assenza di figli, nessun assegno in caso di divorzio) ⁽³⁴⁾.

Ora, l'esplosione delle crisi coniugali, conosciuta dalle nostre società «occidentali» negli ultimi cinquantasestant'anni, ha portato con prepotenza alla ribalta queste unioni prematrimoniali, esattamente definite da un grande sociologo della famiglia come «figlie dell'ansia», in quanto nate non tanto da una repulsione di tipo ideologico verso il rapporto di coniugio, quanto dal timore «che anche il proprio matrimonio finisca a pezzi come quello dei genitori o degli amici» ⁽³⁵⁾. Con siffatto impulso di origine psicologica e sociologica hanno poi concorso notevoli fattori di carattere materiale, quali, per esempio, le difficoltà d'ordine economico di creare un *foyer* distinto da quello delle famiglie d'origine, con il conseguente emergere, per esempio, delle c.d. *dual-career couples*, cioè di quelle giovani coppie in cui entrambi decidono di non porsi la questione del matrimonio sin tanto che non avranno raggiunto una determinata posizione o comunque accumulato «the capital assets with which to start a marriage» ⁽³⁶⁾.

A quanto sopra s'aggiungono anche tutte quelle numerose situazioni di impossibilità (per lo meno temporanea) di celebrazione delle nozze: dalla mancanza di stato libero, all'identità di sesso tra le parti (per lo meno per il periodo anteriore all'introduzione dell'istituto dell'unione civile o del *same sex marriage*).

Nei paesi scandinavi, già verso la metà degli anni Sessanta dello scorso secolo, un terzo delle persone che si sposavano avevano per qualche tempo convissuto a modo di coniugi: percentuale che, alla fine degli anni Ottanta, aveva oltrepassato in Svezia addirittura il 90%. Sempre alla fine di tale decennio, in paesi come Francia ⁽³⁷⁾, Stati Uniti, Austria, Olanda e Gran Bretagna, dal 40 al 60% delle coppie sposate aveva convissuto *more uxorio* per un certo periodo di tempo ⁽³⁸⁾. In Germania la dottrina e la prassi dedicano ormai da moltissimo tempo un'attenzione tutta speciale al profilo dei contratti di convivenza specialmente destinati a disciplinare la *Ehe auf Probe*, tenuti ben distinti da quelli diretti a regolamentare quelle famiglie di fatto in cui si sia invece

Destinées à se convertir en mariage actuel à la première grossesse, elles constitu(ai)ent dès le début un véritable pré-mariage, mariage à l'essai de sexualité et surtout de fécondité».

⁽³⁴⁾ RUSSELL, *Matrimonio e morale*, Edizione italiana, Milano, 1975, 121 ss. Il grande filosofo sosteneva, tra l'altro, che ogni matrimonio si dovrebbe considerare «legalmente valido» solo dopo la prima gravidanza della moglie.

⁽³⁵⁾ Così BARBAGLI, *op. cit.*, 33. L'Autore peraltro attesta anche, sulla base di una serie di ricerche fondate su dati statistici ed empirici (v. spec. 34 s.), che tali matrimoni preceduti da convivenze non si rivelano (o, per lo meno, non rivelavano all'epoca in cui il saggio venne scritto) – alla resa dei conti – più stabili degli altri; la constatazione riceve conferma pure da alcune analisi di tipo sociologico svolte oltre oceano: cfr. per esempio il sondaggio condotto, già molti anni or sono, su campioni di coppie di cittadini statunitensi nati tra il 1928 e il 1957, di cui riferisce SCHOEN, *First Unions and the Stability of First Marriages*, in *Journal of Marriage and the Family*, 1992, 281 ss.; da esso emerge che, tra le unioni matrimoniali, erano proprio quelle precedute da una *premarital cohabitation* a mostrare una più spiccata propensione al naufragio. Ciò succede, secondo BARBAGLI, *op. loc. ultt. citt.*, perché coloro che le contraggono posseggono un sistema di valori ed una concezione della famiglia diversa dagli altri: attribuiscono, cioè, maggiore importanza ai diritti dell'individuo all'interno della coppia e credono fermamente che quando uno dei due coniugi considera il matrimonio finito altro non resti che il divorzio. E questo sistema di valori, così come li ha spinti a scegliere di convivere *more uxorio* con una persona invece di sposarsi subito, li porta anche più facilmente a rompere il vincolo coniugale se qualcosa «va storto».

⁽³⁶⁾ FREEMAN e LYON, *op. cit.*, 55, secondo cui «This may be especially the case in England, since it seems that ownership of a home and possession of certain material goods apparently figure very largely in the Englishwoman's conception of what constitutes the basis of a good marriage». Per interessanti considerazioni, ancor oggi valide, sul fenomeno della *Doppelverdienerehe*, della *Mitarbeitehe* e delle loro ricadute sulla concreta applicazione del principio di uguaglianza tra i sessi tanto in Germania che in Italia cfr. BIN, *Rapporti patrimoniali tra coniugi e principio di eguaglianza*, Torino, 1971, 242 ss.

⁽³⁷⁾ Non per nulla *Mariage à l'essai* è il titolo di un *tube* di successo del noto cantautore transalpino Alain Chamford, risalente già al 1976, mentre esattamente dieci anni prima un altro celeberrimo *chansonnier* cantava con fierezza «J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin» (Georges Brassens, *La non-demande en mariage*). Secondo quanto riportato, già alcuni decenni or sono, da BENABENT, *Droit civil. La famille*, Paris, 1994, 41 ss. già nel 1968, il 17% delle coppie francesi aveva prima delle nozze convissuto *more uxorio*, percentuale arrivata a quasi il 60% dopo il 1980; anche il periodo di durata media della convivenza prematrimoniale è aumentato, raggiungendo negli ultimi tempi i due anni; l'unione tende a «convertirsi» in matrimonio in genere dopo il concepimento o la nascita di un figlio. Per alcune interessanti considerazioni sul *concubinage pré-matrimonial* in Francia v. anche HAUSER et HUET-WEILLER, *Traité de droit civil, La famille, Fondation et vie de la famille*, Paris, 1993, 80 ss.

⁽³⁸⁾ Cfr. BARBAGLI, *op. cit.*, 17 s., il quale riferisce anche (v. in partic. 20) che il 75% delle persone che all'inizio degli anni Ottanta si sono sposate a Parigi avevano in precedenza convissuto *more uxorio*. Per gli Stati Uniti cfr. anche SCHOEN, *op. loc. ultt. citt.*; SCHOEN e WEINICK, *Partner Choice in Marriages and Cohabitations*, in *Journal of Marriage and the Family*, 1993, 408 ss.

scartata, sin dall'inizio, ogni prospettiva matrimoniale⁽³⁹⁾. Inutile dire che nei successivi decenni il fenomeno non ha fatto altro che accentuarsi⁽⁴⁰⁾, anche se le più recenti analisi demografiche sembrano indicare un rallentamento della tendenza indicata, di fronte all'incremento, in termini assoluti e relativi, delle convivenze non seguite da alcuna unione matrimoniale⁽⁴¹⁾.

Il massiccio incremento delle convivenze prematrimoniali ha interessato, negli ultimi decenni, anche l'Italia⁽⁴²⁾. Nel nostro Paese, infatti, la quota di matrimoni preceduti da un periodo di convivenza – che negli anni Sessanta dello scorso secolo si attestava attorno al 2% e che aveva raggiunto circa l'8% per le nozze celebrate all'inizio degli anni Ottanta⁽⁴³⁾ – è oggi salita a oltre il 50%. La durata media della coabitazione prematrimoniale si colloca attualmente intorno ai 2,6 anni⁽⁴⁴⁾.

4. Il quadro normativo e giurisprudenziale della convivenza prematrimoniale. L'irrilevanza del semplice fidanzamento non accompagnato da promessa di matrimonio (o da convivenza)

Il quadro normativo e giurisprudenziale ha, per canto suo, registrato e recepito in una certa misura il mutamento nei comportamenti familiari descritto nel paragrafo precedente. Si pensi, tanto per citare alcuni esempi, all'applicazione delle regole *ex art.* 235 c.c. all'azione di disconoscimento della paternità contemplata dall'art. 233 c.c., in relazione al caso dei figli nati prima che fossero decorsi centoottanta giorni dalla data di celebrazione delle nozze e pertanto evidente frutto di un rapporto prematrimoniale, sovente, appunto, consumato in una situazione di convivenza⁽⁴⁵⁾. I due articoli appena citati sono stati abrogati, come noto, dalla «Riforma Bianca» (d.lgs. 154/2013), la quale ha sul punto sostanzialmente recepito l'impostazione di cui si è riferito qui in nota, fondata proprio su una valorizzazione della convivenza prematrimoniale, ai fini dell'equiparazione della situazione del figlio concepito in tale periodo a quella del figlio concepito durante il matrimonio, secondo quanto, del resto, oggi sancito dal tenore letterale dell'art. 243-*bis* c.c., che parla di figlio «nato» (e non «concepito») nel matrimonio.

Si potrà poi anche fare riferimento all'art. 6, L. n. 184/1983, che condiziona l'accesso all'adozione piena alle coppie sposate da almeno tre anni ed include anche quelle che, seppur coniugate da un tempo più breve, possano dimostrare che il matrimonio è stato preceduto da un periodo ininterrotto di convivenza prematrimoniale che, ad esso sommato, determini il raggiungimento del triennio richiesto dalla norma.

Di questo atteggiamento teso a valorizzare la convivenza prematrimoniale s'erano poi anche rese interpreti, a partire dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, svariate prese di posizione dei giudici minorili in tema di individuazione dei «gravi motivi» richiesti dall'art. 84 cpv. c.c. per ammettere il minore ultra-sedicenne al

⁽³⁹⁾ Cfr. LANGENFELD, *Die nichteheliche Lebensgemeinschaft*, in *Münchener Vertragshandbuch*, 4, *Bürgerliches Recht*, München, 1986, 927 ss.; OBERTO, *Partnerverträge in rechtsvergleichender Sicht unter besonderer Berücksichtigung des italienischen Rechts*, in *FamRZ*, 1993, 1 ss.; GRZIWOZ, *Partnerschaftsvertrag für die nichteheliche Lebensgemeinschaft*, München, 1994, 80 ss.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. NAZIO, *Cohabitation, Family and Society*, New York – London, 2008, 3 ss., 16 ss.; THOMSON, *Cohabitation through the Life Course*, in AA. VV., *The Oxford Handbook of Family Policy Over the Life Course*, a cura di Daly, Pfau-Effinger, Gilbert e Besharov, New York, 2023, 374 ss.; AA. VV., *Research Handbook on Partnering across the Life Course*, a cura di Perelli-Harris, Mortelmans e Bernardi, Cheltenham, 2025, 69 ss.

⁽⁴¹⁾ DI GIULIO, IMPICCIATORE e SIRONI, *The changing pattern of cohabitation: A sequence analysis approach*, in *Demographic Research*, 2019, 1212 ss., <https://www.demographic-research.org/Volumes/Vol40/42/>: «Our results suggest that there is a general decreasing trend of cohabitation as a premarital experience and an increasing trend of cohabitation as an alternative to marriage or as a free union. However, within this homogeneous trend, persistent peculiarities at the country level suggest that the selected countries are not simply at different stages of the same trajectory».

⁽⁴²⁾ Cfr. PELAJA, *Matrimonio e sessualità a Roma nell'Ottocento*, Bari, 1994, 39, la quale ricorda il costume piemontese, in vigore durante tutto il secolo XVII, di far seguire talora la coabitazione alla promessa.

⁽⁴³⁾ SABBADINI, *Le convivenze prematrimoniali in Italia tra passato e presente*, Roma, 1988, 10.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. SABBADINI, *Famiglie in mutamento*, Roma, 2011, 8, <https://www.istat.it/it/files/2011/08/ppt1.ppt>; SANTORO, *La lenta affermazione delle convivenze prematrimoniali in Italia*, in *La società degli individui*, 2013, 47, 53 ss.; EAD., *Convivenza e matrimonio: diversi modi di fare famiglia in Italia*, Vibo Valentia, 2022, *passim*.

⁽⁴⁵⁾ Cfr. Cass., 22 giugno 1983, n. 4272, in *Riv. dir. fam.*, 1983, 962; in *Giur. it.*, 1983, I, 1, 1798; in *Giust. civ.*, 1983, I, 2241, con nota di A. FINOCCHIARO; Cass., 9 giugno 1990, n. 5626, in *Giust. civ.*, 1990, I, 2308; in *Nuova giur. civ. comm.*, 1991, I, 223, con nota di LIACI, secondo cui «La presunzione assoluta di concepimento, a norma dell'art. 232 cod. civ., del figlio nato dopo centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio non esclude la possibilità di provare, mediante l'azione di disconoscimento di paternità ai sensi dell'art. 235 cod. civ., che il figlio sia stato concepito prima della celebrazione del matrimonio e non sia frutto dell'unione con la madre poi sposata. In tal caso l'attore è tenuto a provare la sussistenza di almeno una delle condizioni preliminari previste dal citato art. 235, dovendosi intendere la parola «coniugi», «marito», «moglie», «adulterio» in esso usate in senso estensivo, come se al momento del concepimento il matrimonio fosse già avvenuto, atteso che la diversa interpretazione finirebbe con il limitare il disconoscimento di paternità alla sola ipotesi in cui la madre abbia tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio».

matrimonio; così fu, per lo meno, sin tanto che il matrimonio continuò ad essere un istituto in espansione, prima della drastica riduzione dei casi predetti negli anni più recenti. Qui era interessante notare il radicale mutamento di considerazione dell'unione di fatto prematrimoniale che, da criterio operante, per così dire, in negativo, in forza del quale, cioè, l'autorizzazione andava concessa non perché il minorenni già si trovasse a convivere, ma proprio per evitare l'instaurazione di un *ménage* di fatto, visto come fonte di discredito sociale⁽⁴⁶⁾, si era andata trasformando⁽⁴⁷⁾ in autonomo motivo idoneo a determinare la concessione dell'autorizzazione, se e in quanto essa fosse già in atto tra due persone che intendessero convolare a giuste nozze⁽⁴⁸⁾.

Un altro consistente settore in relazione al quale la convivenza prematrimoniale ha preso rilievo nella lettura giurisprudenziale è costituito dall'interpretazione (di tipo eventualmente correttivo, se non addirittura antiletterale) dell'espressione «durata del matrimonio», cui il legislatore fa richiamo nel fissare uno dei parametri ai quali il giudice deve attenersi per determinare l'ammontare dell'assegno di divorzio. Siffatta conclusione, anticipata da tempo dalla giurisprudenza di merito⁽⁴⁹⁾, è sfociata in un indirizzo consacrato nel 2023 dalle Sezioni Unite⁽⁵⁰⁾, le quali l'hanno estesa poi anche allo scioglimento dell'unione civile⁽⁵¹⁾.

Parallelamente, la Suprema Corte fornisce già da molto tempo una lettura evolutiva della legge sul divorzio, nel contesto di quelle decisioni destinate a stabilire la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, quando ambedue presentino i requisiti per la relativa pensione⁽⁵²⁾.

⁽⁴⁶⁾ V. per esempio Trib. Min. Bari, 30 giugno 1977, in *C.E.D.-Corte di cassazione, Arch. merito*, pd. 770593: «La convivenza *more uxorio* – che, malgrado l'evolversi del costume sociale, non è approvata dalla coscienza popolare, urta contro il comune senso morale della collettività, incide sfavorevolmente sulle relazioni sociali ed acquista particolare rilievo anche in relazione alle condizioni socio-economiche ed ambientali di molte zone dell'Italia meridionale, ove rappresenta, di regola, l'immediata conseguenza della cosiddetta “fuga”, alla quale ricorrono i giovani più poveri per convolare a giuste nozze senza affrontare spese – può assurgere senz'altro a grave motivo per ammettere una minore d'età al matrimonio, in quanto la gravità dei motivi richiesti al riguardo dalla legge deve essere, secondo lo spirito del nuovo diritto di famiglia, intesa in modo ampio, nel senso che nell'espressione “grave” può rientrare ogni elemento, sia di carattere socio-economico che ambientale ed anche psicologico, che possa tradursi in un qualsiasi nocumento per la minore istante».

⁽⁴⁷⁾ Salvi alcuni sporadici «ritorni di fiamma»: cfr. ad es. App. L'Aquila, 16 marzo 1994, in *Giur. merito*, 1995, 497, secondo cui integrano i gravi motivi ex art. 84 c.c. «le conseguenze negative che la convivenza *more uxorio* può comportare in un piccolo ambiente provinciale, dove tutti si conoscono e dove ancora hanno importanza i valori della famiglia legittimamente costituita».

⁽⁴⁸⁾ Significativa la posizione della Corte d'appello di Roma, che, dopo aver sistematicamente valutato, per cinque anni, come gravi motivi esclusivamente la gravidanza o l'esistenza di prole (cfr. CARMIGNANI CARIDI, nota “*Jurispost*” a App. Roma, 18 maggio 1981, in *C.E.D.-Corte di cassazione, Arch. merito*, pd. 820331), riconosce la convivenza *more uxorio* come autonomo «grave motivo», ai sensi dell'art. 84 c.c. per la prima volta in un provvedimento risalente al 1980, in relazione ad un caso di «già da tempo instaurata convivenza *more uxorio* tra i nubendi», sulla base del rilievo secondo cui tale rapporto, in un centro abitato di modeste dimensioni, «costituisce motivo valido per autorizzare il matrimonio, in quanto in cotal guisa viene ad essere superata una grave situazione di disagio morale che potrebbe influire negativamente sul necessario inserimento della coppia nell'ambiente sociale in cui vive» (App. Roma, 31 maggio 1980, *C.E.D.-Corte di cassazione, Arch. merito*, pd. 820463), per poi passare l'anno successivo – con riguardo ad una relazione ultrannuale, dalla quale era nata una figlia, e che era quindi sfociata in una convivenza *more uxorio* – ad affermare che l'inizio della convivenza aveva «ancor più rafforzato il legame tra i due fidanzati» (App. Roma, 18 maggio 1981, in *C.E.D.-Corte di cassazione, Arch. merito*, pd. 820331; cfr. inoltre App. Roma, 25 gennaio 1982, in *C.E.D.-Corte di cassazione, Arch. merito*, pd. 445583; Trib. Min. Perugia, 25 gennaio 1978, in *Giur. merito*, 1980, 850).

⁽⁴⁹⁾ Cfr. ad es. Trib. Milano, 22 aprile 1980, in *Riv. dir. fam.*, 1980, 1161 (la stessa pronuncia è riportata come Trib. Milano, 12 maggio 1980, in *Riv. dir. fam.*, 1981, 770, con nota di MORETTI) secondo cui, nella determinazione dell'assegno di divorzio, occorre tenere conto anche dell'eventuale periodo in cui i coniugi hanno convissuto *more uxorio* (si noti che, nella specie, gli ex coniugi avevano convissuto quindici anni prima della celebrazione delle nozze e si erano consensualmente separati tre mesi dopo quest'ultima).

⁽⁵⁰⁾ Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2023, n. 35385, in *Giur. it.*, 2024, 1030, con nota di C. IRTI, secondo cui «In tema di divorzio, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione, ai sensi dell'art. 5, 6° comma, L. n. 898/1970, dell'assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleggi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase “di fatto” di quella medesima unione e la fase “giuridica” del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l'esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all'interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa o professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio». V. inoltre Cass., 7 dicembre 2011, n. 26358; Cass., 21 settembre 2012, n. 16093; Cass., 30 maggio 2014, in. 14793; Cass., 26 febbraio 2020, n. 5268, in *Studium iuris*, 2020, 1241; Cass., 28 aprile 2020, n. 8263 in *Dir. prat. lav.*, 2020, 2545.

⁽⁵¹⁾ Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2023, n. 35969, in *Giur. it.*, 2024, 1031, con nota di C. IRTI.

⁽⁵²⁾ Cfr. ad es. Cass., 9 dicembre 1992, n. 13041, in *Foro it.*, 1993, I, 790, con nota di QUADRI; in *Riv. dir. fam.*, 1993, I, 492; in *Giust. civ.*, 1993, I, 2152, secondo cui «Al fine della ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge divorziato ed il coniuge superstite, la durata del matrimonio, pur costituendo il parametro legale previsto dall'art. 9 della legge n. 898 del 1970 (come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987) per la determinazione della quota di pensione spettante all'ex coniuge, in concorso con il coniuge superstite, non introduce un esclusivo sistema automatico di quantificazione, agganciato ad un mero dato aritmetico,

Come rilevato in dottrina ⁽⁵³⁾, la disposizione contenuta all'art. 9, co. 3, l.div. individua quale criterio di determinazione e ripartizione della somma spettante a titolo di pensione di reversibilità, tra ex coniuge e coniuge superstite, quello temporale, ma il richiamo esplicito alla «durata del rapporto», anziché alla «durata del matrimonio» (come invece stabilito dall'art. 5, co. 6, della stessa legge, che, peraltro, è, come si è appena visto, interpretato in modo antiletterale), si presta di per sé ad una lettura estensiva del dettato normativo, che valga a computare ai fini di tale durata anche l'eventuale periodo di convivenza *more uxorio* antecedente ai rispettivi matrimoni.

L'attuale orientamento giurisprudenziale finisce dunque con il riconoscere nella rilevanza data alle convivenze prematrimoniali – parallelamente ai dati normativi pure sopra evidenziati – non una semplice valenza «correttiva» dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale ⁽⁵⁴⁾.

È pertanto possibile affermare che, come già illustrato dallo scrivente nella qui più volte citata monografia del 1996, alla pluralità di fattispecie che l'interprete prima e il legislatore poi hanno negli anni individuato con riferimento alle convivenze di fatto ⁽⁵⁵⁾, si sia aggiunta una nuova fattispecie, vale a dire quella della «convivenza prematrimoniale» (o, oggi, dopo la novella del 2016, anche pre-unione civile), cui attribuire autonomo rilievo, in tutte le situazioni sopra descritte ⁽⁵⁶⁾.

Proprio l'argomento, appena evocato, della ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, ha offerto alla giurisprudenza l'occasione per rendere evidente la differenza tra le fattispecie del «semplice» fidanzamento, da un lato, e della convivenza di fatto prematrimoniale, dall'altro.

In proposito si è, invero, affermato che la ripartizione della pensione deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, tra i quali va ricompresa la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. E siccome per «convivenza prematrimoniale» deve intendersi quella caratterizzata da un grado di stabilità e da comportamenti dei conviventi corrispondenti, in una effettiva comunione di vita, all'esercizio di diritti e doveri connotato da reciprocità e corrispettività, ad essa non può equipararsi il semplice fidanzamento non accompagnato da effettiva convivenza tra i promessi sposi ⁽⁵⁷⁾.

Concludendo il presente paragrafo dovrà pertanto riconoscersi che, di fronte agli illustrati mutamenti di scenario, la visione tradizionale, che contrappone il fidanzamento, definito come «intention du mariage sans la cohabitation» alla convivenza *more uxorio*, intesa come «cohabitation sans l'intention» ⁽⁵⁸⁾, appare ormai in fase di definitivo superamento. Oggi, anzi, non sembra esagerato ribadire che, come già rimarcato dallo scrivente trent'anni or sono, la convivenza prematrimoniale è divenuta il vero e proprio «fidanzamento moderno» ⁽⁵⁹⁾: una situazione che, come ogni fenomeno sociale che si rispetti, appare gravida di rilevanti conseguenze giuridiche. Conseguenze di cui, invece, il semplice fidanzamento appare, come tale, vistosamente

dovendosi tener conto – fra gli elementi utilizzabili ad integrazione e correzione del criterio base – dell'eventuale rilevante scarto tra matrimonio ed effettiva convivenza verificatosi nel corso del primo vincolo, se e nei limiti in cui, a detto scarto, corrisponda la convivenza *more uxorio* della nuova coppia, radicatasi prima della sentenza di divorzio e protrattasi fino al nuovo matrimonio». Per i richiami alla giurisprudenza successiva cfr. C. IRTI, «Convivenza prematrimoniale» (e preunionale): una nuova fattispecie di convivenza?, nota a Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2023, n. 35385 e Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2023, n. 35969, in *Giur. it.*, 2024, 1036.

⁽⁵³⁾ Cfr. C. IRTI, «Convivenza prematrimoniale» (e preunionale): una nuova fattispecie di convivenza?, cit., 1037 s.

⁽⁵⁴⁾ Cfr., anche per i richiami, C. IRTI, «Convivenza prematrimoniale» (e preunionale): una nuova fattispecie di convivenza?, cit., 1037.

⁽⁵⁵⁾ Su cui cfr. OBERTO, *La promessa di matrimonio tra passato e presente*, cit., 15 ss.; ID., *I regimi patrimoniali della famiglia di fatto*, cit., 10 ss. e nt. 11, sui vari tipi di convivenza; ID., *La famiglia di fatto. Introduzione alla «riforma Cirinnà»*, in *Riv. dir. fam.*, 2019, 709 ss.

⁽⁵⁶⁾ Così anche C. IRTI, «Convivenza prematrimoniale» (e preunionale): una nuova fattispecie di convivenza?, cit., 1037 s.

⁽⁵⁷⁾ Cfr. Cass., 18 agosto 2006, n. 18199, in *Fam. pers. succ.*, 2006, 771; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, 706, con nota di QUADRI. La motivazione contiene le seguenti considerazioni: «Il periodo di fidanzamento precedente al matrimonio tra i coniugi poi divorziatisi, pertanto, non può essere preso in considerazione ai fini della ripartizione del trattamento di reversibilità, a nulla rilevando che il matrimonio trovasse allora un (temporaneo) ostacolo in una condizione personale del fidanzato (il quale, come ufficiale dell'aeronautica, non poteva unirsi in matrimonio, secondo la legge applicabile *ratione temporis*, prima del compimento dei venticinque anni), né che il comune sentire sociale dell'epoca (nella specie, attorno al 1950) disapprovasse la convivenza *more uxorio*, soprattutto per un ufficiale».

⁽⁵⁸⁾ Per questa considerazione cfr. BENABENT, *Droit civil. La famille*, cit., 23.

⁽⁵⁹⁾ Osserva SCHOEN, *op. loc. ultt. citt.* che al giorno d'oggi «Cohabitation does not appear to be a temporary phenomenon, but rather a new and significant part of Western family and household behavior»; anche in Francia la dottrina rileva che «Desormais (...) les fiançailles interviennent le plus souvent entre des concubins : elles sont devenues une sorte de transition du concubinage au mariage, par l'adjonction au simple concubinage d'une promesse de mariage» (cfr. BENABENT, *Droit civil. La famille*, cit., 41 s.).

privo, a meno che non sia accompagnato da convivenza o da promessa di matrimonio, avuto riguardo agli effetti previsti da dottrina, giurisprudenza e normativa per l'una e/o l'altra ipotesi.

5. Ancora sui rapporti tra promessa di matrimonio e convivenza prematrimoniale. Le ricadute sul piano probatorio

L'emersione del rilievo della convivenza prematrimoniale, di cui si è dato atto nei due paragrafi precedenti, non può non determinare ricadute, sul piano giuridico, anche con riguardo al tradizionale istituto contemplato dagli artt. 79-81 c.c. La conseguenza più evidente, come già si accennava, è riscontrabile sul piano probatorio.

È chiaro, infatti, che, mentre un tempo – per le ragioni illustrate – la presenza di un fidanzamento, anche non «ufficiale», poteva costituire quanto meno un elemento di un certo peso a dimostrazione dell'esistenza tra le parti di un serio proposito matrimoniale vicendevolmente esternato, appare oggi quanto mai arduo, se non addirittura impossibile, riconoscere nel comportamento di chi convive *in schemate matrimoniali*, pur senza essere sposato, gli estremi di quella *mentio et repromissio nuptiarum futurarum* che, secondo la nota definizione degli *sponsalia* data dalle *institutiones* di Florentino ⁽⁶⁰⁾, dovrebbe caratterizzare proprio la promessa di matrimonio.

Una condotta del genere, infatti, ben può indurre oggi a ritenere che la coppia, lungi dal voler porre in essere una convivenza prematrimoniale, in cui appunto l'unione legittima, se non auspicata, non è però neppure esclusa in linea di principio e nella quale pertanto potrebbe ad un certo punto essersi inserita la promessa di matrimonio, ha – tutto al contrario – consapevolmente e per i motivi più vari (da quelli ideologici, a quelli tratti da precedenti fallimentari esperienze, a quelli economici o a quelli legati a impedimenti giuridici) – scartato in partenza ogni prospettiva di formalizzazione coniugale ⁽⁶¹⁾.

Il già segnalato avvicinamento tra i fenomeni del «fidanzamento moderno» e della convivenza prematrimoniale non può dunque neppure consentire all'interprete di prospettare, secondo il suggerimento proveniente da alcuni Autori stranieri, un'applicazione *tout court* della disciplina *ex artt. 80 s. c.c.* alla famiglia di fatto, sia essa o meno iniziata in vista della celebrazione del matrimonio ⁽⁶²⁾. Una soluzione di questo genere sembra infatti, ancora una volta, muovere dalla erronea identificazione tra fidanzamento e promessa di matrimonio, ponendo in ombra quell'elemento intenzionale idoneo a fondare l'affidamento della controparte nella «consacrazione» dell'unione, elemento che, per le ragioni testé esposte, non può in alcun modo essere ricavato dalla semplice instaurazione di una comunione di vita e di affetti ⁽⁶³⁾.

Semmai, andrà posto in luce come sul terreno (non già del diritto di famiglia, bensì) del diritto comune sussistano indubbi punti di collegamento tra la disciplina degli effetti nascenti dalla promessa di matrimonio e

⁽⁶⁰⁾ Cfr. D. 23. 1. 1. Per Ulpiano «Sponsalia autem dicta sunt a spondendo: nam moris fuit veteribus stipulari et spondere sibi uxores futuras» (cfr. D. 23. 1. 2.). Da questo lemma è poi anche germinato il termine *sponsi/sponsae*: cfr. D. 23. 1. 3.: «Unde et sponsi sponsaque appellatio nata est».

⁽⁶¹⁾ Così LANGE, *Verlöbnis*, in AA. VV., *Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen*, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz, 1988, 30: «Beiwohnung läßt angesichts heutiger Anschauungen (...) nicht ohne weiteres auf Verlobungswillen schließen».

⁽⁶²⁾ Cfr. in proposito EVANS-VON KRBEK, *Das 'Zusammenleben' und sein Verhältnis zur Verlobung und Ehe*, in *Juristische Arbeitsblätter*, 1979, 241 s., che fa leva sulla non vincolatività della promessa di matrimonio per rilevarne la similitudine con la situazione di convivenza. Secondo NOIR-MASNATA, *Les effets patrimoniaux du concubinage et leur influence sur le devoir d'entretien entre époux séparés*, Genève, 1982, 32 s. l'applicazione analogica delle regole in materia di promessa di matrimonio presenterebbe il pregio di «rimettere ognuna delle due parti nella situazione in cui si sarebbe trovata se la convivenza non avesse avuto luogo». Per ulteriori riferimenti circa la dottrina tedesca favorevole all'applicazione ai conviventi *more uxorio* della normativa sulla promessa di matrimonio cfr. SCHWAB, *Zivilrecht und nichteheliche Lebensgemeinschaft*, in *Die nichteheliche Lebensgemeinschaft*, Herausgegeben im Auftrag der Joachim Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften von Götz Landwehr, Göttingen, 1978, 74.

⁽⁶³⁾ Tornando dunque alla critica dell'impostazione tradizionale, che contrappone il fidanzamento, definito come «intention du mariage sans la cohabitation», alla convivenza, intesa come «cohabitation sans l'intention», andrà rilevato che, dei due elementi differenziatori, solo uno (cioè la convivenza) ha ormai perso il connotato che le era proprio, cioè quello di escludere la presenza di una promessa di matrimonio, mentre quest'ultima continua a conservare quel carattere di manifestazione, nei confronti della controparte, di una ben precisa intenzione (che non si pone necessariamente in contrasto con l'anticipazione, per così dire, di alcuni degli effetti di quel vincolo verso cui la promessa tende). Per una sentenza italiana che ha rifiutato l'applicazione dell'art. 80 c.c. in relazione alla richiesta di restituzione di un anello donato da un uomo ad una donna, per effetto della mera instaurazione di una pur comprovata e protratta convivenza seguita all'effettuazione del dono, ma in assenza della precisa prova dell'assunzione di un impegno alla celebrazione di un matrimonio, cfr. Trib. Treviso, Sez. 1, 16 giugno 2010, in AA. VV., *Famiglia e patrimonio. Memento Pratico*, Milano, 2019, 108.

quelli che in altra sede si è ritenuto di definire i «regimi patrimoniali (legali) della famiglia di fatto»⁽⁶⁴⁾, anche per effetto di una serie di nodi lasciati del tutto irrisolti dalla prima (e per il momento unica) disciplina organica della convivenza di fatto, varata nel 2016. Si pensi, tanto per riportare alcuni esempi clamorosi, ai problemi⁽⁶⁵⁾ della sorte del contributo prestato in denaro o in natura per l'acquisto di beni da parte dell'altro promittente, oppure alla possibilità di ravvisare anche tra conviventi (fidanzati o meno che siano) un'obbligazione naturale di contribuzione o un arricchimento ingiustificato. Questioni tutte, queste, che, come noto, la c.d. «Riforma Cirinnà» si è ben guardata dall'affrontare.

Quanto sopra, ovviamente, non toglie che l'applicazione dei rimedi *ex artt.* 80 e 81 c.c. ai conviventi *more uxorio* possa immaginarsi solo allorquando una promessa di matrimonio vi sia effettivamente stata e ricorrano tutte le altre condizioni richieste perché la promessa produca gli effetti voluti dalla legge⁽⁶⁶⁾, mentre un'estensione analogica alla convivenza non accompagnata da promessa di matrimonio deve sicuramente escludersi. La *ratio* delle disposizioni in esame è – come in altra sede dimostrato⁽⁶⁷⁾ – quella di indennizzare (anche se in maniera del tutto particolare) la parte che ha vanamente riposto il proprio affidamento nelle future nozze; ma tale affidamento, per esistere, deve riposare su di un inequivoco (ancorché non formale) impegno, che nella semplice convivenza, non accompagnata da promessa, difetta⁽⁶⁸⁾.

Le peculiarità della promessa di matrimonio, che la differenziano (da sempre) dalla convivenza *more uxorio*, nonché (nella società contemporanea) dal fidanzamento, impongono, dunque, che la disciplina riservatela dal legislatore trovi applicazione solo ed esclusivamente laddove si accerti l'esistenza di un preciso impegno ad unirsi in matrimonio. Sul piano probatorio, tale impegno non potrà essere desunto (a prescindere ancora dalla presenza di speciali requisiti formali eventualmente imposti dal codice: cfr. art. 81 c.c.) da situazioni quali l'instaurazione di una convivenza di fatto, ovvero la presenza di un «fidanzamento» tra le parti.

In questa particolare ultima (e sempre più rara) fattispecie, eventuali elementi quali la cerimonia, il ricevimento, il pranzo alla presenza di parenti ed amici, lo scambio dell'anello di fidanzamento e così via, costituiranno però altrettanti «indici» dell'accordo delle parti di giungere alla celebrazione delle nozze (e dunque della creazione di quell'«affidamento» cui si faceva cenno), da valutare complessivamente nella costruzione di una *praesumptio hominis*, ai sensi dell'art. 2729 c.c.

⁽⁶⁴⁾ Per un'illustrazione delle ragioni che giustificano l'adozione di tale terminologia cfr. OBERTO, *I regimi patrimoniali della famiglia di fatto*, cit., 5 ss., 84 ss., 145 ss.

⁽⁶⁵⁾ Su cui v. per tutti OBERTO, *La promessa di matrimonio tra passato e presente*, cit., 99 ss., 162 ss.

⁽⁶⁶⁾ In questo senso v. anche SCHWAB, *Zivilrecht und nichteheliche Lebensgemeinschaft*, loc. ult. cit.; PARRY, *Cohabitation*, London, 1981, 11 s.

⁽⁶⁷⁾ OBERTO, *La promessa di matrimonio tra passato e presente*, cit., 149 ss., 201 ss.

⁽⁶⁸⁾ Le conclusioni ricevono il conforto di un'opinione dottrinale e giurisprudenziale quasi unanime tanto all'estero che in Italia. Per la Germania cfr. LIPP, *Die nichteheliche Lebensgemeinschaft und das bürgerliche Recht: eine dogmatisch-methodische Studie*, in *AcP*, 1980, 562; STRÄTZ, *Le concubinage*, in AA. VV., *Mariage et famille en question (l'évolution contemporaine du droit allemand)*, Paris, 1980, 54 s.; ID., *Rechtsfragen des Konkubinats im Überblick*, in *FamRZ*, 1980, 304; GERNHUBER, *Lehrbuch des Familienrechts*, München - Berlin, 1964, 66 (secondo cui le spese cagionate dal concubinato a uno dei conviventi non vengono compiute «in Erwartung der Ehe (...), sondern in deren Vorwegnahme»); SCHLÜTER, *Die nichteheliche Lebensgemeinschaft*, Berlin - New York, 1981, 24 s.; BEITZKE, *Familienrecht*, 26^a ed., a cura di Lüderitz, München, 1992, 38; in giurisprudenza v. OLG München, 15 novembre 1979, in *FamRZ* 1979, 239; OLG Frankfurt/M., 2 luglio 1970, in *FamRZ*, 1971, 646. Per l'ordinamento francese cfr. BELSEGAY, *Discussion*, in *Les situations de fait. Travaux de l'Association H. Capitant pour la culture juridique française*, XI, Paris, 1960, 128; RODIÈRE, *Le ménage de fait devant la loi française*, ivi, 56. Per la Svizzera cfr. GROSSEN, *Le ménage de fait devant la loi suisse*, in *Travaux de l'Association H. Capitant*, XI (suppl.), Paris, 1961, 12. Per i sistemi di *common law* cfr. FREEMAN e LYON, *op. cit.*, 158 s. (che insistono sulla necessità che per l'applicazione dei rimedi previsti per l'*engagement to marry* vi sia, non già la semplice speranza di convolare a giuste nozze, bensì una «commonly expressed intention of both parties»).

Per la giurisprudenza italiana v. Cass., 29 novembre 1986, n. 7064, in *Foro it.*, 1987, I, 805; *Giur. it.*, 1987, I, 1, 1828; *Riv. notar.*, 1987, II, 837: «una relazione amorosa, sia pure prolungata, che sia stata intessuta senza promessa di matrimonio, non è idonea a produrre fra le parti diritti di alcun genere né comporta, in caso di interruzione, una qualsiasi giuridica responsabilità, in quanto essa sorge, si svolge e cessa con i connotati di una permanente ed illimitata libertà reciproca ed è soltanto questa che, come estrinsecazione della persona, acquista rilevanza nel mondo del diritto, restando ogni altra implicazione affidata al campo dei doveri morali e sociali»; cfr. inoltre Trib. Roma, 10 ottobre 1985, in *Temi romana*, 1985, II, 953, secondo cui la convivenza «presuppone sovente l'assenza di tale promessa la cui esistenza eventuale deve pertanto desumersi *aliunde*». La distinzione tra convivenza e promessa di matrimonio viene nettamente tracciata anche con riguardo al problema delle donazioni che le parti si siano eventualmente effettuate: così, Cass., 7 dicembre 1989, n. 5410, in *Riv. dir. fam.*, 1990, 428; in *Giur. it.*, 1989, I, 1, 1590, con nota di PERFETTI, ha stabilito che «per aversi donazione in riguardo di matrimonio (cosiddetta donazione obnuziale) è necessario che l'atto faccia riferimento ad un matrimonio bene individuato, cosicché è da escludere che rientri nello schema di cui all'art. 785 c.c. l'attribuzione patrimoniale fatta nella prospettiva soltanto generica del matrimonio. (In applicazione del suddetto principio la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente il giudice del merito aveva escluso che ricorressero gli estremi della donazione obnuziale con riferimento ad una pluralità di atti di liberalità tra due persone che avevano convissuto *more uxorio*, avendo rilevato che la convivenza *more uxorio* protrattasi per circa venti anni e la reiterazione degli atti di liberalità erano inconciliabili, sotto il profilo logico, con la determinatezza del matrimonio richiesta dall'art. 785 citato)».

Nel caso della pronuncia qui in commento, poi, pur in assenza della (prova della) sussistenza di uno degli elementi appena enucleati, l'esistenza di una promessa di matrimonio ben avrebbe potuto (e dovuto) essere dedotta dalla presenza, all'atto delle attribuzioni, di una situazione pacificamente qualificata dalle parti come di «fidanzamento», accompagnata dall'indicazione (pure pacifica, in causa) della destinazione delle somme date dalla fidanzata al fidanzato per l'acquisto di arredi per la «casa coniugale», posto che, come già sopra indicato, una casa coniugale non è logicamente concepibile senza coniugio ⁽⁶⁹⁾.

6. Contributi per l'acquisto o il miglioramento di beni: possibili soluzioni per fidanzati, conviventi e coniugi in regime di separazione dei beni, nel segno del diritto delle obbligazioni

Lasciando il piano della fattispecie, per passare a quello degli effetti della situazione che ha formato oggetto della decisione qui in commento, va ora trattata la questione della sorte dei contributi in denaro o in natura forniti da un soggetto all'altro per l'acquisto di uno o più beni in vista di una progettata unione matrimoniale.

Con particolare riferimento alle somme di denaro consegnate da uno all'altro per l'acquisto di oggetti occorrenti per l'arredamento della futura casa coniugale (mobili, elettrodomestici, biancheria, etc.), o per il corredo personale di chi le riceve, ovvero anche per il conseguimento di finalità che le parti considerino costituire presupposti indispensabili per la celebrazione delle nozze ⁽⁷⁰⁾, si tende, da parte di alcuni Autori, a ritenere applicabile ai promessi sposi l'art. 80 c.c., specie tenuto conto del fatto che i doni considerati da tale disposizione possono anche essere modali. Pertanto, fin tanto che il matrimonio «pende», persistendo la promessa, sarebbe concepibile un'azione per l'adempimento del *modus*, mentre, una volta intervenuta la rottura, la restituzione dello stesso potrebbe essere richiesta, essendone venuta meno la «causa» ⁽⁷¹⁾. Curiosamente, queste argomentazioni appaiono assai vicine alla *ratio decidendi* dell'ordinanza qui in commento, la quale peraltro non ritiene di doverle trarre dall'art. 80 o dall'art. 81 c.c.: norme, queste, neppure citate.

Ora, l'argomento del concreto «incasellamento» della specifica fattispecie qui in esame (dazione di somme di denaro da un fidanzato all'altro in vista dell'acquisto di arredi per la futura «casa coniugale») nell'art. 80, piuttosto che nell'art. 81 c.c., verrà sviluppato a tempo debito ⁽⁷²⁾. Per il momento sarà opportuno rilevare che la questione ha, a ben vedere, dimensioni assai più vaste di quelle sin qui tratteggiate. Ad essa vanno infatti ricondotte anche tutte le problematiche connesse a quelle attribuzioni patrimoniali – sovente effettuate in maniera indiretta, cioè mediante corresponsione del prezzo, per un beneficio ricevuto dall'altro promesso sposo, direttamente al fornitore del bene o del servizio – in vista della acquisizione di un'utilità (tipico esempio: la casa di abitazione e/o i relativi arredi) che costituisca la base economica della futura unione.

Il problema – per quanto paradossale possa sembrare la considerazione – si pone per molti versi in maniera analoga nell'ambito della crisi della famiglia di fatto, così come di quella matrimoniale in regime di separazione dei beni ⁽⁷³⁾. Un tratto fondamentale sembra infatti caratterizzare questi tipi di attribuzioni: vale a dire la difficoltà di rinvenire l'*animus donandi* in tutti quegli atti diretti, sì, a rendere possibile un acquisto esclusivamente in capo al ricevente, ma relativamente a beni che, nell'intenzione del «donante», sarebbero destinati a servire ad entrambi ⁽⁷⁴⁾. Da ciò, tra l'altro, deriva quell'orientamento giurisprudenziale che, proprio

⁽⁶⁹⁾ V. *supra*, par. 1.

⁽⁷⁰⁾ Cfr. per esempio il caso risolto da Trib. Foggia, 11 maggio 1963, in *Rep. Foro it.*, 1963, voce *Matrimonio*, 36: «Il mantenimento agli studi durante il fidanzamento per consentire il conseguimento di titolo accademico, premessa necessaria per la celebrazione del successivo matrimonio, quando è collegato a specifiche richieste periodiche e corrispondenti adempimenti, conserva sempre il contenuto di singoli rapporti giuridici qualificabili come donativi in previsione di futuro matrimonio».

⁽⁷¹⁾ TATARANO, *Rapporti da promessa di matrimonio e dovere di correttezza*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, 657 s. Per una rassegna della casistica giurisprudenziale al riguardo cfr. DE GIORGI, *La promessa di matrimonio*, cit., 768 ss. Per una fattispecie in cui si è fatta applicazione delle regole in tema di mutuo (ciò che presuppone però sempre che le parti abbiano chiaramente previsto un obbligo di restituzione), cfr. App. Firenze, 26 luglio 1948, in *Rep. Foro it.*, 1951, voce *Matrimonio*, n. 65.

⁽⁷²⁾ V. *infra*, par. 8.

⁽⁷³⁾ Per una disamina più approfondita delle varie questioni si fa rinvio a OBERTO, *I regimi patrimoniali della famiglia di fatto*, cit., 130 ss.

⁽⁷⁴⁾ Molto chiara sul punto la dottrina tedesca in materia di rapporti tra conviventi *more uxorio*: cfr. STEINERT, *Vermögensrechtliche Fragen während des Zusammenlebens und nach Trennung Nichtverheirateter*, in *NJW*, 1986, 688 («Beiträge zum gemeinsamen Leben und Wirtschaften sind grundsätzlich keine Geschenke des einen an den anderen Partner, sondern erfolgen im Hinblick auf dessen gleichwertige Leistungen zur gemeinsamen Haushaltsführung»). V. poi anche LIEB, *Empfiehl es sich, die rechtlichen Fragen der nichtehelichen Lebensgemeinschaft gesetzlich zu regeln?*, *Gutachten A zum 57. Deutschen Juristentag*, München, 1988, 56 s., secondo cui, in tali casi, «steht nicht die Absicht der unentgeltlichen Mehrung fremden Vermögens im Vordergrund, wie sie für die echte Schenkung charakteristisch ist», anche perché «diese strukturelle Verknüpfung mit dem Vorbehalt fortdauernder gemeinsamer

con riguardo alle relazioni tra coniugi e conviventi, esige, ai fini del riconoscimento della sussistenza di una donazione indiretta, la «prova rigorosa» dell'eventuale sussistenza di un *animus donandi* ⁽⁷⁵⁾.

Questa considerazione porta, dunque, ad escludere la possibilità di inquadrare gli atti in esame nella categoria delle donazioni obnuziali ⁽⁷⁶⁾, così come in quella delle donazioni indirette, di cui lo spirito di liberalità costituisce pur sempre elemento essenziale ⁽⁷⁷⁾. Per quanto attiene, invece, alle liberalità d'uso, la soluzione dipende dalla risposta all'interrogativo circa la necessaria presenza o meno di un *animus donandi* anche in relazione a quest'ultima figura. Se, come sembra preferibile, tale risposta è positiva ⁽⁷⁸⁾, l'art. 80 c.c.

Nutzungsmöglichkeit und die damit grundsätzlich gegebene Abhängigkeit vom Fortbestehen der Lebensgemeinschaft ist dem Zuwendungsempfänger auch durchaus bekannt, zumindest leicht erkennbar». In giurisprudenza v. *BGH*, 16 settembre 1985, in *NJW*, 1986, 374, secondo cui la «Unentgeltlichkeit eines Rechtsgeschäfts kann schon dann nicht angenommen werden, wenn die Zahlungen im Hinblick auf künftige Leistungen des anderen Partners versprochen werden, die von diesem auch ohne rechtsgeschäftliche Verpflichtung zu erwarten sind».

Su questa linea si è posta, ma in maniera assai più timida, una parte della giurisprudenza italiana chiamata a pronunziarsi in materia di attribuzioni tra coniugi effettuate tanto durante il periodo della convivenza, che in vista (o in sede) di una regolamentazione pattizia della crisi coniugale: sul primo aspetto cfr. Cass., 13 maggio 1980, n. 3147, in *Giust. civ.*, 1980, I, 2515: «La donazione indiretta ha la sua causa, così come la donazione diretta, nella liberalità, e cioè nella consapevole determinazione dell'arricchimento del beneficiario mediante attribuzioni od erogazioni patrimoniali operate *nullo iure cogente*. Ciò comporta che nell'ipotesi di donazione indiretta (...) vanno seguiti, ai fini dell'individuazione della causa e della rilevazione dei suoi vizi, i medesimi principi e criteri che valgono per la donazione diretta. (Nella specie, l'attore agiva per la restituzione di beni intestati alla moglie, in base alla considerazione che questi, oggetto di donazione indiretta, dovevano essere destinati a vantaggio della famiglia e alla normale convivenza dei coniugi, e i giudici del merito hanno escluso che incombesse alla donataria l'onere di provare lo spirito di liberalità del donante, per poter trattenere i beni in questione nonostante la sopravvenuta separazione giudiziale tra i coniugi, ritenendo che, per contro, spettasse al donante dimostrare che la donazione fosse preordinata o subordinata alle pretese finalità, divenute irrealizzabili o frustrate dalla donataria. La corte suprema, nel confermare questa decisione, ha enunciato il precisato principio)». Sul necessario rigore nella prova della sussistenza dell'*animus donandi* in relazione alle attribuzioni patrimoniali tra coniugi v. anche Cass., 20 aprile 2026, n. 10388. Nella motivazione della decisione è dato leggere quanto segue: «La necessità, dunque, di una rigorosa prova – e, simmetricamente, di un altrettanto rigorosa motivazione sul punto – è condizione, vieppiù, necessaria per qualificare l'operazione come donazione indiretta, allorché l'acquisto di un bene immobile (o di un mobile registrato, come nella specie) avvenga nel contesto di relazioni coniugali, o di rapporti di convivenza aventi i caratteri propri di una stabile “unione di fatto”. In tali ipotesi, infatti, operazioni negoziali siffatte, lungi dall'essere espressione di *animus donandi*, si pongono, di regola, quale adempimento del dovere di contribuzione al sostentamento della famiglia che grava, ex art. 143 cod. civ., su ciascun coniuge (secondo le rispettive capacità), ovvero come adempimento di un'obbligazione naturale a carico – secondo il medesimo criterio proporzionale – su ciascun convivente (cfr., in motivazione, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 25 luglio 2025, n. 21451, Rv. 675908-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 aprile 2025, n. 11337, Rv. 674667-01)». Meno problemi sussistono invece a negare il carattere liberale di tutte quelle attribuzioni compiute senza corrispettivo in seno ad una regolamentazione consensuale della separazione personale o del divorzio: sul tema si fa rinvio per tutti a OBERTO, *I contratti della crisi coniugale*, I, Milano, 1999, 627 ss.

⁽⁷⁵⁾ Cfr. ad es. Cass., 20 aprile 2026, n. 25839: «Nel contesto di relazioni coniugali, ovvero di convivenze affettive che abbiano assunto carattere di “unioni di fatto”, l'attribuzione di beni immobili, o di mobili registrati, da parte di uno dei coniugi (o conviventi) in favore dell'altro, necessita, per poter essere qualificata come donazione indiretta, di una prova rigorosa – e di motivazione parimenti rigorosa – in ordine alla ricorrenza del cd. *animus donandi*».

⁽⁷⁶⁾ Su cui v. *ex multis* MASCELA, *La donazione in riguardo di matrimonio*, in *Contratti*, 2019, 436 ss. Sui rapporti tra le fattispecie descritte, rispettivamente, dall'art. 80 e dall'art. 785 c.c. cfr., anche per ulteriori ampi richiami alla dottrina e alla giurisprudenza di merito, GELLI, *La responsabilità per rottura della promessa di matrimonio*, in AA.VV., *La responsabilità nelle relazioni familiari*, a cura di Sesta, Torino, 2008, 15 ss. Secondo l'opinione preferibile, l'unica ragionevole prospettiva per tracciare una linea di demarcazione in proposito è quella di riservare alla disposizione di cui all'art. 80 c.c. una funzione «residuale»: «un ruolo, cioè, di “copertura” di tutte le attribuzioni a titolo gratuito effettuate tra promessi sposi in vista delle future nozze, in quanto non riconducibili al paradigma delle donazioni (obnuziali)»: OBERTO, *La promessa di matrimonio tra passato e presente*, cit., 136; ID., *Doni preuziali e donazioni obnuziali*, cit., 383; ID., voce *Promessa di matrimonio*, cit., 401; ID., *La promessa di matrimonio*, in AA.VV., *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da Zatti, cit., 334 ss.

⁽⁷⁷⁾ Per alcuni esempi di donazioni indirette tra fidanzati cfr. OBERTO, *La promessa di matrimonio tra passato e presente*, cit., 136 ss. Ci si può chiedere quale sia, in questi casi, l'oggetto della domanda ex art. 80 c.c.: se si tratti, cioè, del denaro impiegato per l'acquisto del bene, ovvero il bene stesso. La questione appare strettamente legata a quella, notissima, dell'individuazione dell'oggetto del conferimento in collazione, ex art. 737 c.c. Per una sua trattazione si fa rinvio a OBERTO, *La promessa di matrimonio tra passato e presente*, cit., 165 s., nt. 185. Per aggiornamenti e approfondimenti sul tema dell'oggetto della collazione nel caso di donazione indiretta v. pure FORCHIELLI, voce «*Collazione*», in *Digesto disc. priv.*, Sez. civ., II, Torino, 1988, 475 ss.; ID., voce «*Collazione*», in *Enc. giur. Treccani*, VI, Roma, 1988, 2 ss.; AMADIO, *Liberalità non donativa e collazione*, in *Contratti*, 2000, 523 ss.; ID., *La struttura della collazione (e gli inconvenienti delle edizioni provvisorie)*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, II, 438 ss.; MASSELLA DUCCI TERI, *Brevi note sulla intestazione di beni in nome altrui ai fini della collazione ereditaria*, in *Fam. pers. succ.*, 2009, 410 ss.; TORRONI, *Liberalità indiretta non negoziale e collazione: l'accessione non impedisce la collazione del valore dell'immobile*, in *Riv. notar.*, 2015, II, 142 ss.

⁽⁷⁸⁾ Cfr. sul punto per tutti OPPO, *Adempimento e liberalità*, Milano, 1947, 64; in giurisprudenza v. Cass., 3 giugno 1980, n. 3621, in *Foro it.*, 1980, I, 1583, con nota di A. LENER; in *Giust. civ.*, 1980, I, 2138, con nota di COSTANZA; in *Giur. it.*, 1981, I, 1, 1101: «La causa, o funzione economico-sociale, della liberalità d'uso non è dissimile da quella del negozio di liberalità in senso ampio e consiste in un'attribuzione patrimoniale gratuita, comportante arricchimento del destinatario, effettuata dal disponente nella consapevolezza di non esservi tenuto né per un dovere giuridico né per un dovere extragiuridico rilevante per la legge; essa non si identifica, nel suo aspetto soggettivo, con l'intento di agire secondo il costume vigente, in quanto gli usi negoziali richiamati dall'art.

(che presuppone, come si è visto, proprio le liberalità d'uso, oltre alle donazioni indirette) dovrebbe restare fuori gioco⁽⁷⁹⁾.

A questo punto l'interprete deve, caso per caso, indagare se per avventura l'attribuzione non sia sorretta da una autonoma causa, e ciò egli deve fare avvalendosi, ovviamente, degli elementi offerti dalla fattispecie concreta. Così, per esempio, l'esistenza di un espresso impegno per la restituzione della somma messa a disposizione dal «donante» dovrebbe indurre ad affermare l'esistenza di un mutuo, mentre l'intesa in forza della quale quello dei promessi sposi che agiva verso l'esterno lo avrebbe dovuto fare per conto dell'altro e con l'impegno ad operare il ritrasferimento nei suoi confronti dovrebbe far propendere per l'esistenza di un mandato o di un negozio fiduciario.

In assenza di uno di questi elementi, non rimarrà che riconoscere ingiustificata (e questa volta sin *ab initio*) l'attribuzione e dunque proporre l'applicazione di rimedi di diritto comune quali la ripetizione dell'indebito o l'arricchimento ingiustificato, in maniera in tutto e per tutto simile a quanto si è ritenuto di dover suggerire con riguardo all'analogo problema delle attribuzioni patrimoniali tra conviventi *more uxorio* e tra coniugi in regime di separazione dei beni⁽⁸⁰⁾.

La conclusione dovrà, naturalmente, conciliarsi con possibili diritti di ritenzione di quanto ricevuto per effetto, vuoi di un'obbligazione naturale a contribuire (tra conviventi di fatto) o di un dovere (civile) di contribuzione (tra coniugi o civilmente uniti); peraltro, ovviamente, solo ove siffatte situazioni personali concretamente sussistano. La soluzione risiede, come noto, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, superando i quali la prestazione effettuata «in vano» – o, se si preferisce sulla presupposizione di una situazione di fatto non (più) esistente – potrà essere ripetuta da chi l'ha erogata, pur se *naturaliter* o *civiliter* obbligato a contribuire alle necessità della coppia, allorché l'entità dello sforzo patrimoniale compiuto superi i limiti dettati, nella specie, dai citati criteri⁽⁸¹⁾.

770, secondo comma, cod. civ. – i quali, per non escludere l'indefettibile spirito di liberalità proprio anche della figura negoziale prevista da detta norma, debbono *a fortiori* essere improduttivi di obbligazioni e di doveri sociali – rilevano, quali moventi che hanno determinato il soggetto ad effettuare l'attribuzione patrimoniale, solo sul piano del motivo, cui il legislatore assegna rilevanza per negare alla liberalità d'uso la qualifica di donazione e sottrarla alla disciplina dettata per tale contratto». *Contra* A. D'ANGELO, *La donazione remuneratoria*, Milano, 1942, 18, secondo cui l'intento di uniformarsi all'uso, pur se di per sé non incompatibile con l'*animus donandi*, assurgerebbe nel caso in esame a causa del negozio: la liberalità in conformità agli usi si distinguerebbe in tal modo anche sul piano causale dalla vera e propria donazione, la cui causa sarebbe caratterizzata dal solo intento di liberalità.

⁽⁷⁹⁾ Si noti che il ricorso all'art. 80 cit. comporterebbe comunque la necessità di verificare che il trasferimento patrimoniale sia collegato alla causa matrimoniale, come del resto richiesto dalla Cassazione in una decisione del 2026: «In tema di restituzione dei doni effettuati in vista del matrimonio poi non celebratosi, ai sensi dell'art. 80 c.c., il giudice di merito deve accertare non soltanto l'esistenza di una seria promessa di matrimonio tra le parti, ma anche il nesso causale tra i singoli trasferimenti patrimoniali e la causa matrimoniale; ove risulti che le dazioni siano riconducibili a riconoscenza per servizi resi e a liberalità d'uso ex art. 770, comma 2, c.c., il diritto alla restituzione non sorge. Tale valutazione è riservata al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità attraverso la mera deduzione di violazione di legge, né con motivi volti al puro riesame dei fatti»: cfr. Cass., 23 aprile 2026, n. 10853. Da notare che, in quel caso, tanto il tribunale, quanto la corte d'appello, avevano concordemente escluso la prova di una concreta promessa matrimoniale, rilevando che ambedue le parti erano ancora formalmente coniugate (con altre persone, ovviamente), che il ricorrente non aveva avviato alcun procedimento di separazione e che i doni erano riconducibili a liberalità d'uso ex art. 770, co. 2, c.c., giustificate dalla riconoscenza per l'assistenza prestata (compresa l'ospitalità al figlio bisognoso di cure) e non dal progetto matrimoniale: la relativa doglianza proposta in sede di legittimità si è tradotta, pertanto, in un'inammissibile richiesta di diverso apprezzamento dei fatti.

⁽⁸⁰⁾ Cfr. OBERTO, *I regimi patrimoniali della famiglia di fatto*, cit., 145 ss. Nel senso invece che «nella ipotesi di somme rilevanti, concordemente finalizzata all'arredo della futura casa coniugale» dovrebbe trovare applicazione l'art. 770, cpv., c.c., trattandosi di liberalità conforme agli usi cfr. UCCELLA, *op. cit.*, 10. Piuttosto singolare la fattispecie risolta dal Tribunale di Roma, in cui il fidanzato aveva apportato miglioramenti al villino destinato ad abitazione della futura famiglia, di proprietà della madre della fidanzata, con il consenso della proprietaria. La sentenza ha accordato al promesso sposo un indennizzo secondo la disciplina dei miglioramenti del conduttore, non secondo la disciplina dell'ingiustificato arricchimento, né secondo quella del risarcimento del danno per inadempimento della promessa di matrimonio (cfr. Trib. Roma, 17 febbraio 1978, in *Foro it.*, 1979, I, 1879). Per una fattispecie, curiosamente, simile ancorché «a ruoli rovesciati» (li era stata la suocera a sopportare le spese dell'ampliamento della casa del genero, in vista della sua coabitazione con il nucleo familiare di quest'ultimo), risolta oltre Manica da Lord Denning facendo applicazione dell'istituto del *constructive trust*, cfr. OBERTO, *La promessa di matrimonio tra passato e presente*, cit., 171 s., nt. 205.

⁽⁸¹⁾ L'argomento non può certo, per ragioni di spazio, essere affrontato nella presente sede: si veda per tutti, per le obbligazioni naturali tra conviventi, BALESTRA, *Cessazione della convivenza more uxorio, doveri morali e obbligazioni naturali*, nota a Cass., 2 gennaio 2025, n. 28, in *Giur. it.*, 2025, 282 ss. (con richiami anche alla consistente giurisprudenza di legittimità sul punto) e, per ciò che attiene al dovere di contribuzione *inter coniuges*, OBERTO, *Il «regime primario» di contribuzione nei suoi profili interni ed esterni*, in *Trattato breve di diritto di famiglia*, a cura di Sesta e Rimini, T. I, Sez. IV, Cap. I, § 3, in corso di stampa. In tale ultimo contributo lo scrivente stigmatizza, tra l'altro, l'improprio utilizzo giurisprudenziale della regola di cui all'art. 143 c.c. al fine di escludere *tout court* la ripetibilità dei contributi forniti da un coniuge ad acquisti personali effettuati esclusivamente dall'altro, nel contesto di valutazioni di merito che sovente si limitano ad ascrivere *sic et simpliciter* al «regime primario» prestazioni di rilevante entità, magari compiute in eccesso rispetto al per altro verso già ampiamente soddisfatto dovere di contribuzione. In giurisprudenza v. da ultimo Cass., 2 settembre 2024, n. 23471, che – tra l'altro – confonde il dovere di contribuzione tra coniugi con l'obbligazione naturale tra conviventi, riconoscendo l'esistenza di un siffatto tipo di vincolo morale (*inter coniuges* già esistente *civiliter* per via del chiaro disposto dell'art. 143 c.c.!). Malgrado tale svarione, la motivazione, condivisibilmente applica la detta regola «a condizione, tuttavia, che siano

Va però subito aggiunto che tale via di diritto comune delle obbligazioni, se si adatta perfettamente a disciplinare le conseguenze di una convivenza prematrimoniale o di un fidanzamento non caratterizzati dall'esistenza di una promessa di matrimonio, deve, nel caso tale promessa sia invece presente, fare concretamente i conti con le disposizioni di cui agli artt. 80 e 81 c.c., che dovranno prevalere per evidenti ragioni di specialità. Ciò significa, in concreto, che, laddove vi sia una promessa di matrimonio, le relative pretese dovranno subire i limiti temporali e i requisiti formali e sostanziali richiesti dalle citate disposizioni. Ma anche queste ultime, a ben vedere, altro non paiono se non specificazioni dei generali principi del divieto di ritenzione di ciò che si è ricevuto in assenza (originaria o sopravvenuta) di una giusta causa, o comunque di un arricchimento ingiustificato, disegnando nel primo caso una forma particolare di ripetizione di indebito e, nel secondo, di responsabilità speciale *ex lege* ⁽⁸²⁾.

7. I rimedi di diritto comune delle obbligazioni applicabili alla promessa di convivenza di fatto e alla promessa di unione civile

Le regole «pure» in tema di ripetizione dell'indebito (artt. 2033 ss. c.c.) o di divieto di arricchimento ingiustificato (artt. 2041 ss. c.c.) troveranno invece applicazione laddove il rapporto non sia riconducibile alla situazione presupposta dagli artt. 79-81 c.c., vale a dire laddove faccia difetto una promessa di matrimonio, pur essendo presente l'impegno a realizzare una qualche forma di unione para-matrimoniale.

Questo potrebbe essere il caso, innanzitutto, in cui un soggetto avesse effettuato un'attribuzione patrimoniale ad altro soggetto cui era legato sentimentalmente, in vista di un'istituenda convivenza di fatto, che poi, per i motivi più vari, non ha avuto luogo. Qui l'unico modo per estendere le norme codicistiche sulla promessa di matrimonio sarebbe invocare il *rationale* che si pone alla base di una recente decisione d'accoglimento della Consulta, che ha decretato in via (a quanto pare) definitiva il venir meno del pluridecennale «tabù» costituito dall'idea secondo cui il matrimonio non potrebbe costituire mai un idoneo

rispettati i principi di proporzionalità ed adeguatezza, il cui contenuto va in concreto parametrato alle condizioni sociali ed economiche dei componenti della famiglia. Detto altrimenti, la proporzionalità ed adeguatezza va vagliata alla luce di tutte le circostanze del caso specifico, dovendo la prestazione risultare adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio ed alle condizioni sociali del *solvens*: pertanto, la verifica sulla sussistenza di detti caratteri è compito tipicamente devoluto al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei circoscritti limiti dei vizi motivazionali rilevanti ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.». Per un paio di decisioni precedenti di legittimità sul tema della proporzionalità e adeguatezza, in materia di obbligazioni naturali tra conviventi, cfr. Cass., 25 gennaio 2016, n. 1266; Cass., 13 giugno 2023, n. 16864. Per una recente decisione di legittimità sul tema della proporzionalità e adeguatezza nelle relazioni tra coniugi, con ampia disamina delle questioni e finale riconoscimento dell'adeguatezza di una consistente erogazione effettuata dal marito alla moglie e, viceversa, della sproporzione di una prestazione eseguita dalla moglie verso il marito, v. Cass., 8 aprile 2026, n. 8793. Sull'inesistenza di obbligazioni naturali tra coniugi cfr. poi anche OBERTO, *Il regime di separazione dei beni tra coniugi. Artt. 215-219, in Il codice civile*. Commentario diretto da Schlesinger, continuato da Busnelli, Milano, 2005, 249 s.

⁽⁸²⁾ OBERTO, *La promessa di matrimonio tra passato e presente*, cit., 173 ss., 201 ss. Nel senso che nel risarcimento dei danni per la rottura della promessa vada riscontrato, più che un caso di responsabilità civile, «un rimedio di tipo giusfamiliare al fallimento di una relazione che avrebbe dovuto approdare al matrimonio, ma non vi è giunta», si esprime FERRANDO, *Il matrimonio*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da Cicu, Messineo e Mengoni, continuato Schlesinger, Milano, 2015, 277. Anche per PARADISO, *Famiglia e responsabilità civile endofamiliare*, in *Fam. pers. succ.*, 2011, 19, il «risarcimento» per la rottura della promessa di matrimonio, di cui all'art. 81 c.c., è, più che un vero e proprio risarcimento, un caso di «“redistribuzione equitativa” delle conseguenze patrimoniali relative alla rottura del fidanzamento»; v. pure NICOLUSSI, *Obblighi familiari di protezione e responsabilità*, in *Europa dir. priv.*, 2008, 942 ss.

Una conferma delle tesi proposte dallo scrivente è contenuta in Cass., 15 aprile 2010, n. 9052 (per i relativi luoghi d'edizione v. *supra*, par. 1): «In tema di promessa di matrimonio, l'obbligazione che consegue *ex lege* all'esercizio del diritto di recesso non può configurarsi come illecito extra-contrattuale, costituendo il recesso espressione di una libertà fondamentale, né come responsabilità contrattuale o precontrattuale, posto che la promessa di matrimonio non è un contratto e neppure costituisce un vincolo giuridico tra le parti; si tratta, infatti, di una particolare forma di riparazione collegata direttamente dalla legge alla rottura del fidanzamento “senza giusto motivo”». Il concetto è ribadito da Cass., 2 gennaio 2012, n. 9, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, 482, con nota di OLIARI; in *Fam. dir.*, 2012, 329 con nota di OBERTO: «La rottura della promessa di matrimonio senza giustificato motivo configura violazione delle regole di correttezza e di autoreponsabilità che non possono considerarsi lecite o giuridicamente irrilevanti. Non costituisce illecito extracontrattuale, essendo espressione della fondamentale libertà matrimoniale, e nemmeno responsabilità contrattuale o precontrattuale, poiché la promessa di matrimonio non è un contratto e neppure crea un vincolo giuridico tra le parti. In siffatti casi si configura una speciale obbligazione *ex lege* che pone a carico del recedente ingiustificato l'obbligo di rimborsare alla controparte quanto meno l'importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio». Sulla natura di obbligazione *ex lege* del dovere risarcitorio ex art. 81 c.c. v. anche App. Palermo, 11 ottobre 2017, n. 1833, <https://www.olgaanastasi.it/wp-content/uploads/2019/01/Corte-Appello-Palermo-11.10.2017.pdf>; Trib. Parma, 17 settembre 2019, <https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17509095/la-scelta-di-concludere-una-relazione-non-puo-configurarsi-c.html>.

tertium comparationis rispetto al *faux ménage* ⁽⁸³⁾. Va però subito aggiunto che, con ogni probabilità, la considerazione della «scelta di libertà» in cui sostanzia la libera unione indurrebbe forse, in un possibile caso del genere, la Corte costituzionale a considerare ragionevole la disparità di trattamento tra promessi sposi e promessi conviventi, tanto più che, come si sta tentando qui di dimostrare, il recupero delle prestazioni effettuate in vista dell'evento previsto, ma non verificatosi, viene comunque assicurato dalle regole «comuni» di diritto delle obbligazioni.

Il tema della promessa di unione civile merita invece un approfondimento.

Gli artt. 79-81 c.c. non sono infatti richiamati da alcuna delle norme di cui alla novella del 2016 che ha introdotto l'unione civile nel nostro ordinamento (art. 1, co. da 1 a 35, l. 20 maggio 2016, n. 76). La ragione di siffatta omissione risponderebbe, secondo alcuni, «ad una precisa esigenza di abbandonare un istituto che è già disapplicato e che mal si attaglierebbe al modello dell'unione civile» ⁽⁸⁴⁾. Ma, a ben vedere, trattasi con ogni probabilità soltanto dell'ennesima prova di sciatteria di un legislatore non più aduso a studiare le materie cui pone tanto maldestramente mano; in alternativa, a voler essere più «dietrologi», si potrebbe forse scorgere l'intento di porre, rispetto al matrimonio, un'ulteriore differenziazione, nei fatti più formale che materiale, così tanto per evitare le critiche di quegli oscurantisti (così numerosi nel nostro Paese, anzi, oggi, «Nazione»), pronti a gridare allo scandalo se si osa avvicinare troppo la coppia omosessuale a quella eterosessuale.

La questione, dunque, dell'applicabilità in via analogica degli artt. 79-81 c.c. alla promessa d'unione civile è discussa e discutibile ⁽⁸⁵⁾. In questo contesto, vi è stato anche chi ⁽⁸⁶⁾ ha proposto l'equiparazione della richiesta di costituzione dell'unione civile alla richiesta della pubblicazione di matrimonio ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 c.c. Altri ⁽⁸⁷⁾, pur condivisibilmente rilevando che il principio della libertà matrimoniale trova applicazione anche al caso della costituzione di un'unione civile, ha inteso derivare siffatta conclusione da un'applicazione analogica degli artt. 79 ss. c.c., laddove sarebbe sufficiente all'uopo invocare il generale principio d'ordine pubblico sulla libera determinazione dei soggetti in relazione alle scelte personalissime di vita.

La verità è che, come sottolineato dallo scrivente già in altra sede ⁽⁸⁸⁾, le lacune della novella del 2016 non appaiono certo colmabili con il ricorso all'analogia. La disposizione di cui al co. 20 di tale legge rende, invero, evidente il carattere eccezionale e tassativo dei richiami che la legge stessa effettua a ben determinati articoli, sezioni, capi e titoli del codice civile ⁽⁸⁹⁾.

Escluso il ricorso all'analogia, si è proposto, allora, di inquadrare le conseguenze eventualmente dannose della rottura della promessa di unione civile nell'ottica dell'art. 2043 c.c., nel senso che ciò che potrebbe venire qui in rilievo sarebbe non già la rottura in sé, ma le modalità della stessa, qualora fossero lesive della reputazione e della dignità altrui ⁽⁹⁰⁾. Si tenga però presente che, al di là delle ipotesi di illecito aquiliano, l'inapplicabilità degli artt. 79-81 c.c. alla promessa d'unione civile lascia comunque aperta una serie di questioni attinenti ai doni, nonché alle spese fatte e alle obbligazioni contratte in vista della costituzione dell'unione civile.

Proprio qui interviene la disciplina codicistica dei rimedi quasi-contrattuali sopra evidenziati. Infatti, la rottura della promessa di convivenza di fatto o di costituzione di un'unione civile rende ingiustificate le

⁽⁸³⁾ Sull'argomento cfr. OBERTO, *Convivenza di fatto e matrimonio: tra imitatio, comparatio e scelta di libertà*, nota a Corte cost., 23 gennaio 2026, n. 7, in *Fam. dir.*, 2026, 302 ss.

⁽⁸⁴⁾ Cfr. ad es. MIR. BIANCA, *Il comma 20 quale crocevia per l'inserimento della nuova disciplina delle unioni civili nel sistema*, in AA. VV., *Le unioni civili e le convivenze*. Commento alla legge n. 76/2016 e ai d. legisl. n. 5 del 2017; d. legisl. n. 6 del 2017; d. legisl. n. 7 del 2017, a cura di C.M. Bianca, Torino, 2017, 271.

⁽⁸⁵⁾ Cfr. FACCIOLI, *Il procedimento di costituzione dell'unione civile (Prima parte)*, in *Studium Juris*, 2019, 875; sul tema, v. pure GATTUSO, *La (assenza di una) fase prodromica*, in BUFFONE, GATTUSO e WINKLER, *Unione civile e convivenza*. Commento alla l. 20 maggio 2016, n. 76, aggiornato ai dd. legisl. 19 gennaio 2017, n. 5, 6, 7 e al d.m. 27 febbraio 2017, Milano 2017, 114 s.; nel senso che un accordo preventivo alla costituzione dell'unione civile, corrispondente alla promessa di matrimonio, sarebbe privo di qualsivoglia effetto v., inoltre, AULETTA, *op. cit.*, 14.

⁽⁸⁶⁾ Cfr. ad es. QUADRI, *Unioni civili: disciplina del rapporto*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, 1692.

⁽⁸⁷⁾ Cfr. ad es. SIRGIOVANNI, *Le "novità" introdotte dalla legge sulle unioni civili e la disciplina del matrimonio*, in *Dir. succ. fam.*, 2018, 199 s.

⁽⁸⁸⁾ Cfr. OBERTO, *I regimi patrimoniali delle unioni civili*, in *Giur. it.*, 2016, 1799 s.

⁽⁸⁹⁾ Ciò, quanto meno, in relazione alle norme del codice che hanno quale campo d'azione diretto il matrimonio o comunque i rapporti tra i coniugi, come reso evidente dall'inciso di apertura del co. 20 cit., che si riferisce alle sole «disposizioni che si riferiscono al matrimonio e [al]le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti», laddove è indiscutibile che le norme sulla promessa di matrimonio rientrano per ovvi motivi in siffatta categoria.

⁽⁹⁰⁾ Cfr. GATTUSO, *op. loc. ultt. citt.*; questa posizione trova conferma nel riconoscimento della possibilità di configurare una responsabilità ex art. 2043 c.c. per condotte pregiudizievoli tenute nella fase del fidanzamento anche al di fuori e indipendentemente dalla sussistenza dei presupposti richiesti dalla disciplina sulla promessa di matrimonio: sul punto v., *ex multis*, LUCCHINI GUASTALLA, *Artt. 79-81 c.c.*, in AA. VV., *Commentario breve al diritto della famiglia*, a cura di Zaccaria, 3ª ed., Padova, 2016, 131.

attribuzioni compiute sotto la presupposizione di siffatti eventi. Eventi che, con il venire in essere di un'obbligazione naturale di contribuzione (nel primo caso) ⁽⁹¹⁾, o di un'obbligazione civile corrispondente (nel secondo caso) ⁽⁹²⁾, avrebbero provvisto d'acconcia causa le attribuzioni predette ⁽⁹³⁾.

8. Conclusioni. Cos'è il fidanzamento. Possibili soluzioni «alternative» del caso in esame

Tirando ora le fila del discorso sin qui sviluppato, si può finalmente tentare di offrire una risposta all'interrogativo – dal tenore quasi provocatorio – di cui al titolo del presente scritto.

Il fidanzamento costituisce, nell'attuale contesto sociale, un fenomeno intrinsecamente «ambiguo»: esso si presta infatti a letture che oscillano dall'impegno, più o meno avvertito come giuridicamente rilevante, a contrarre matrimonio, a definizioni assai più sfumate e sfuggenti. Si va dalla mera frequentazione affettiva, con o senza convivenza, al semplice progetto di una vita condivisa, nel quale il matrimonio può rappresentare un orizzonte di speranza, una prospettiva eventuale, o persino, tutto al contrario, un approdo chiaramente escluso. Quel che è certo è che, dal punto di vista giuridico – l'unico qui rilevante – il fidanzamento non assurge affatto a istituto autonomamente significativo.

Di tutt'altro avviso, come più volte rilevato, il provvedimento in commento. Esso si fonda sull'idea – non dichiarata in motivazione, ma comunque evidente per le ragioni già illustrate – secondo cui il fidanzamento costituirebbe un vero e proprio istituto giuridico autonomo, al punto che la sua rottura determinerebbe, per il venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali, l'obbligo *sic et simpliciter* di restituzione delle somme versate dall'uno all'altro per l'acquisto degli arredi destinati alla futura «casa coniugale». La Suprema Corte non ha tuttavia considerato che tali elementi fornivano, almeno ad avviso di chi scrive, la prova della sussistenza, in quella particolare situazione, di una fattispecie codicistica ben precisa: la promessa di matrimonio, con conseguente necessaria applicazione degli artt. 79 ss. c.c.

A questo punto ci si viene inevitabilmente a scontrare con il problema dell'incasellamento della fattispecie concreta nell'una o nell'altra delle due ben distinte ipotesi legate alla rottura della promessa, descritte, rispettivamente, dall'art. 80 e dall'art. 81 c.c. Ora, se, come si è visto, gli scarsi contributi dottrinali sul quesito specifico sembrano propendere per un ricorso alla prima delle due fattispecie normative, qualificando come donazione modale la dazione delle somme in discorso ⁽⁹⁴⁾, rimane il fatto che, come pure sopra chiarito ⁽⁹⁵⁾, risulta difficile riscontrare la presenza di un *animus donandi* nell'effettuazione di attribuzioni destinate ad uno scopo quale l'arredo della casa coniugale. Di un complesso di beni, cioè, destinati comunque ad essere fruiti, nella comune intenzione (all'epoca dell'attribuzione, beninteso) delle parti, tanto dal «donatario», che dal «donante» ⁽⁹⁶⁾.

Miglior partito appare, dunque, quello del ricorso alla disposizione dell'art. 81 c.c., riconoscendo nella perdita dell'attribuzione patrimoniale in oggetto un «danno» subito dalla parte che abbia consegnato denaro all'altra in vista dell'acquisto di arredi della futura casa coniugale (mai concretamente venuta in essere) per

⁽⁹¹⁾ Sulle obbligazioni naturali tra conviventi di fatto v. per tutti OBERTO, *I regimi patrimoniali della famiglia di fatto*, cit., 83 ss.; ID., *I diritti dei conviventi. Realtà e prospettive tra Italia ed Europa*, Padova, 2012, 33 ss.; BALESTRA, *op. loc. ult. cit.*

⁽⁹²⁾ Sui diritti e doveri dei civilmente uniti, tra cui rientra, ovviamente, il dovere di contribuzione, v. per tutti OLIVERO, *Unioni civili e presunta licenza d'infedeltà*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, 213 ss.

⁽⁹³⁾ A questo punto appare anche opportuno sottolineare come il progressivo avvicinamento – nel segno del diritto comune, e segnatamente del diritto delle obbligazioni – delle soluzioni adottate in ordine alla sorte dei contributi versati nel contesto di fenomeni quali il fidanzamento, la promessa di matrimonio e la convivenza prematrimoniale, da un lato, e delle questioni «restitutorie» conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla cessazione di un'unione di fatto, dall'altro, trovi un singolare *pendant* anche in altri ordinamenti. E invero, dall'osservazione del sistema vigente oltre Manica, così come dagli spunti emergenti da alcune soluzioni proposte al di là del Reno, sembra potersi ricavare la conferma del proposto avvicinamento delle discipline dei rapporti patrimoniali tra fidanzati, conviventi *more uxorio* e coniugi in regime di separazione dei beni (per lo meno per quanto attiene alla determinazione dei diritti spettanti in conseguenza del contributo prestato in denaro o in natura per l'acquisto di uno o più beni in capo all'altro soggetto), nel segno del diritto delle obbligazioni, ancorché gli strumenti tecnici attraverso cui la tutela della parte «debole» si attua in quegli altri ordinamenti varino a seconda dei casi: *beneficial interest*, *BGB-Gesellschaft*, ripetizione dell'indebito o arricchimento ingiustificato. La trattazione di questo tema di diritto comparato non è possibile, per ragioni di spazio, nel contesto di queste brevi note; si fa pertanto rinvio all'apposita sede in cui la questione è stata affrontata *ex professo*: cfr. OBERTO, *La promessa di matrimonio tra passato e presente*, cit., 167 ss.

⁽⁹⁴⁾ V. *supra*, par. 6.

⁽⁹⁵⁾ V. *supra*, par. 6.

⁽⁹⁶⁾ Identiche considerazioni si sarebbero potute svolgere in relazione alla fattispecie decisa da Cass., 25 ottobre 2021, n. 29980, cit. (su cui v. *supra*, par. 1). In quella decisione, come detto, la Corte ha però voluto ricondurre – al contrario di quanto qui prospettato – alla figura della donazione indiretta l'ipotesi del pagamento, da parte del futuro sposo, del prezzo dell'immobile acquistato dalla sola futura sposa in vista della costituenda famiglia.

«spese fatte (...) a causa di quella promessa» (di matrimonio). L'art. 81 cit. non impone, infatti, che le spese fatte e le obbligazioni contratte debbano vedere come destinatario, necessariamente, un terzo estraneo, ben potendosi considerare che tali esborsi possano eventualmente essere anche quelli che, proprio come nel caso in esame, uno dei due ha compiuto verso il/la *partner*, in vista di un acquisto che quest'ultimo/a avrebbe dovuto effettuare presso terzi, in vista della realizzazione dello scopo comune.

A questo punto si apre, però, il problema dell'individuazione (e, ovviamente, della prova, di cui non emerge traccia alcuna nella motivazione della decisione in commento) di quella situazione descritta dalla norma citata quale rifiuto di esecuzione della promessa («ricusi di eseguirla», così si esprime l'art. 81 cit.) «senza giusto motivo». Stiamo parlando, quindi, di un rifiuto ingiustificato che, nel caso in esame, l'ex fidanzata, per vincere la controversia, avrebbe dovuto dimostrare essere stato espresso dall'ex fidanzato. Ma non basta ancora. Il positivo riconoscimento di un obbligo risarcitorio in capo all'uomo avrebbe dovuto anche passare attraverso la prova della sussistenza, nella specie, del carattere vicendevole della promessa risultante da «atto pubblico» o da «scrittura privata», ovvero ancora dalla «richiesta della pubblicazione» (matrimoniale).

Si deve però qui ricordare ancora una volta che, sempre nella specifica situazione in oggetto, l'ex fidanzata partiva da una situazione «privilegiata», potendosi avvalere della presenza di una chiara promessa di pagamento della controparte, avente ad oggetto la restituzione delle somme da lei a suo tempo anticipate all'allora fidanzato⁽⁹⁷⁾. Ciò è ritenuto, condivisibilmente, sufficiente dalla Corte per affermare che gli effetti di cui all'art. 1988 c.c. (*relevatio ab onere probandi*) si producono anche a prescindere dall'indagine sull'eventuale esistenza di una ipotesi riconducibile alla fattispecie dell'ingiustificato arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c. (lo scrivente avrebbe, invece, fatto riferimento all'art. 2033 c.c., ma poco importa), non avendo alcun rilievo l'esatta qualificazione, contrattuale o non contrattuale, operata dalla parte che richiede la restituzione, del titolo di credito sottostante alla promessa.

Se, dunque, fin dal suo inizio (e si badi che si parla qui, a ben vedere, di questioni per lo più di mero fatto, non agitabili più in sede di legittimità), la causa fosse stata collocata sui giusti binari, cioè quelli (non già di un generico «fidanzamento», bensì) della promessa di matrimonio ex artt. 79 ss. c.c., rimasta frustrata, l'uomo avrebbe potuto tentare di «rovesciare il tavolo», dimostrando l'eventuale inesistenza del «rapporto fondamentale» (cfr. art. 1988 c.c.).

A tal fine, egli avrebbe quindi potuto:

a) allegare l'insussistenza, in quella specie, dei requisiti formali richiesti per la promessa, in via alternativa, dall'art. 81 c.c., così «costringendo» l'attrice a fornirne la positiva dimostrazione (trattasi, infatti, elemento costitutivo della pretesa attorea) e a subire le conseguenze dell'eventuale mancata prova al riguardo;

b) (eventualmente anche in via subordinata rispetto al punto precedente) allegare l'assenza di un rifiuto, da parte sua, del compimento della promessa, così, ancora una volta, puntando sulla necessità per l'attrice di fornire compiuta prova di tale eventuale rifiuto da parte dell'uomo (elemento costituente pure esso oggetto dell'*onus probandi* della parte attrice);

c) allegare (anche qui in via anche solo eventualmente subordinata) la presenza, sì, di un suo rifiuto, ma giustificato dal comportamento della donna, in relazione al quale ultimo profilo il convenuto avrebbe però dovuto allegare e dimostrare (incombendo qui sullo stesso il relativo onere, trattandosi di elemento impeditivo della fattispecie azionata dalla ex fidanzata) la sussistenza di precisi elementi di prova⁽⁹⁸⁾.

⁽⁹⁷⁾ La promessa risultava, nella specie, da prova orale. Prova inammissibile perché eccedente il valore di cui all'art. 2721 c.c. Peraltro, non avendone la parte interessata tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva, la citata inammissibilità risultava sanata, secondo principio recepito dalla giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass., 13 marzo 2012, n. 3959, in *Giur. comm.*, 2012, II, 1206, con nota di IBBA; Cass., 19 febbraio 2018, n. 3956; Cass., 13 giugno 2022, n. 18971, tutte richiamate dall'ordinanza in commento.

⁽⁹⁸⁾ Sulla questione dell'onere probatorio in relazione all'azione ex art. 81 c.c. cfr. per tutti OBERTO, *La promessa di matrimonio tra passato e presente*, cit., 227 ss.; in giurisprudenza v. Cass., 15 aprile 2010, n. 9052, cit.